

CITTA' DI MONDOVI'

(Provincia di Cuneo)

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.**

Con la presente scrittura privata da autenticare da parte del Segretario Generale del Comune di Mondovì,

T R A

IL COMUNE DI MONDOVI' (C.F.00248770042), con sede legale in Mondovì, Corso Statuto n. 15, nella persona del Dirigente del Dipartimento Tecnico Sig. Roberto PRUCCA, nato a Mondovì il 05/04/1958, nel prosieguo dell'atto per brevità verrà chiamato "Comune"

E

il **CONSORZIO GRANDA BUS** (C.F.02995120041), con sede in Saluzzo in Via Circonvallazione n. 19, rappresentato dal sig. Clemente GALLEANO, nato a Morello (CN) il 05/03/1947, e che nel prosieguo dell'atto per brevità verrà chiamato anche "Gestore".

PREMESSO CHE

1. Il contesto normativo di riferimento per la riforma del trasporto pubblico locale, in attuazione dei principi contenuti nella vigente normativa comunitaria in materia, è rappresentato dal D.Lgs. 422/97, come integrato e modificato dal D.Lgs. 400/99, nonché dalla L.R. n. 1 del 4 gennaio 2000 e dalla L.R. n. 9 del 23 aprile 2007, si è avviata una riforma complessiva del settore, con l'obiettivo di:

- migliorare l'efficacia del servizio in termini di utenza trasportata, da perseguirsi attraverso l'individuazione di modalità di effettuazione che

meglio corrispondano alle caratteristiche e al livello della domanda di mobilità sul territorio regionale;

- accrescere l'efficienza gestionale, da perseguirsi attraverso un miglior utilizzo dei fattori produttivi da parte delle imprese del settore;
- introdurre regole di concorrenzialità per il superamento degli assetti monopolistici nell'affidamento e nella gestione dei servizi;
- migliorare la qualità dei servizi e della comunicazione in un'ottica di qualità totale in cui gli utenti siano considerati come clienti-utenti;
- sviluppare l'integrazione e il coordinamento tra i diversi modi di trasporto e tra sistemi tariffari anche con l'adozione di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, ai fini dell'ottimizzazione dei tempi complessivi di viaggio e del recupero di livelli adeguati di competitività rispetto al mezzo privato, dell'introduzione di documenti unici di viaggio utilizzabili sui diversi vettori, del rilevamento dei dati di frequenza dell'utenza per la programmazione dei servizi ed il riparto degli introiti tra i diversi vettori;
- introdurre modalità innovative di offerta e di erogazione del servizio, per garantire un adeguato supporto alle esigenze di mobilità laddove le modalità di effettuazione tradizionali risultino inefficaci e/o non gestibili in condizioni di economicità;
- ridurre i fattori di congestione e di inquinamento da traffico ai fini della sostenibilità ambientale dei sistemi di trasporto, promuovendo l'introduzione di mezzi ecologici e favorendo l'utilizzo di vettori collettivi in luogo di quelli individuali.

2. la L.R. n.1/2000 e s.m.i. ha profondamente innovato l'assetto delle

competenze degli Enti locali valorizzando appieno, in coerenza al principio di sussidiarietà sancito dal legislatore nazionale, l'autonomia degli Enti locali con le seguenti modalità:

- la Regione svolge compiti di indirizzo e di coordinamento generale;
- gli Enti locali programmano ed organizzano i servizi di trasporto pubblico affidandone l'esercizio a soggetti terzi;
- le Imprese gestiscono il servizio di trasporto pubblico sulla base di un contratto di servizio stipulato con gli Enti locali.

3. la Provincia di Cuneo ha stipulato un accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i. per la definizione delle "Aree omogenee" del trasporto pubblico locale nel bacino della provincia di Cuneo in data 17/03/2004, nel quale è stata individuata l'area omogenea "Provincia di Cuneo" comprendente il servizio extraurbano della provincia di Cuneo, l'urbano dei comuni di Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano, i servizi delle Conurbazioni di Alba e Bra, nonché quelli delle aree a domanda debole afferenti alle Comunità Montane Langa delle Valli Belbo Bormida Uzzone, Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana, Alta Langa, Valle Stura e Valli Monregalesi.

4. la Provincia di Cuneo ha sottoscritto in data 26/11/2007 l'accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti del settore del Trasporto pubblico locale per il triennio 2007-2009 con la Regione Piemonte nel quale sono individuati tra l'altro:

- gli obiettivi di miglioramento dei servizi, le modalità di monitoraggio dei dati e verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi,

il quadro degli interventi finanziari relativi agli investimenti;

- il quadro delle risorse finanziarie rese disponibili dalla Regione Piemonte per il triennio 2007 – 2009 e l’impegno al finanziamento, tramite successivi accordi, del servizio di TPL per l’intera durata del contratto.

5. E’ stata approvata la copertura economica dei servizi aggiuntivi per tutta la durata del presente contratto e l’adeguamento annuale secondo le modalità previste nell’Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Piemonte e la Provincia, citato al precedente comma e nel D.Lgs 19-11-1997 n. 422.

6. Con le D.G.R. n. 53-9321 del 28/07/2008 e D.G.R n. 32-9796 del 13/10/2008 e D.G.R. n. 57-10312 del 16/12/2008, la Regione ha riconosciuto alla Provincia di Cuneo maggiori risorse da destinarsi al servizio di trasporto pubblico locale. Dette risorse sono oggetto di un “addendum” ad integrazione dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 26/11/2007 tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo. Tale “addendum” è stato inizialmente recepito con D.G.P. n. 431 del 04/11/2008 e sottoscritto con la Regione in data 22/12/2008 ed approvato da quest’ultima con D.G.P.R. n° 11 del 23/01/2009. Con D.G.P. n. 49 del 17/02/2009 avente per oggetto “Ripartizione delle risorse ai Comuni e Comunità Montane in seguito all’approvazione dello schema di “addendum” integrativo all’accordo di programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore del Trasporto Pubblico Locale per il triennio 2007-2009 tra la Regione e la Provincia di Cuneo” sono stati, tra gli altri, approvati gli schemi di “addendum” integrativo all’Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli

investimenti nel settore del Trasporto Pubblico Locale per il triennio 2008/2010 tra la Provincia di Cuneo e il Comune di Fossano, il Comune di Mondovì, il Comune di Saluzzo e il Comune di Savigliano;

7. Dall'espletamento della procedura di affidamento è risultato aggiudicatario dei servizi di trasporto pubblico locale del Comune, facente parte dell' "Area Omogenea Provincia di Cuneo", il Gestore, quale soggetto dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed economica.

8. Il Comune è responsabile per tutta la durata del contratto dell'erogazione del proprio corrispettivo contrattuale, è promotore dell'applicazione dello stesso contratto in tutte le attività ad esso connesse con particolare riguardo alla verifica ed al monitoraggio delle prestazioni di servizio.

9. Le parti riconoscono che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è disciplinato dal presente Contratto e relativi fascicoli facenti parte integrante e sostanziale dello stesso anche se non materialmente allegati e depositati agli atti della Provincia, in cui sono definiti i reciproci impegni e obblighi (inerenti il trasporto, le attività connesse alla fornitura del servizio, il sistema tariffario, gli investimenti, il monitoraggio) tra il Comune ed il Gestore ed in cui confluiscono tutti gli impegni presi dal Gestore con la propria offerta presentata in sede di gara, depositata agli atti presso l'amministrazione provinciale. Il Gestore riconosce altresì gli impegni assunti in ordine agli obiettivi di miglioramento degli standard qualitativi del servizio e del livello di soddisfazione dell'utenza, riferiti in particolare:

- al raggiungimento e mantenimento di una situazione economico-finanziaria dei servizi equilibrata, anche attraverso il progressivo

incremento del rapporto tra i ricavi da traffico ed i costi operativi;

- al miglioramento delle prestazioni e degli standard qualitativi e quantitativi, con particolare riguardo ad obiettivi di politica del trasporto, ambientale e sociale.

10. L'esigenza di monitorare gli obiettivi e gli impegni fissati nel presente Contratto comporta l'obbligo per il Gestore di dotarsi di strumenti idonei per la misurazione, la verifica e la valutazione tecnico-economica dei valori presi a riferimento nelle forme previste dal presente atto.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti contraenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.2. Il contratto disciplina i rapporti tra il Comune ed il Gestore in merito all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di persone della rete di competenza del Comune, di cui 358.311 vetture/km di servizio urbano su gomma e 31.798 vetture/km con servizio funicolare. Sono oggetto del contratto i servizi di trasporto pubblico locale (TPL) di competenza del Comune svolti:

- su gomma di tipo urbano;
- su ferro con la Funicolare di Mondovì.

1.3. Il servizio di trasporto pubblico locale di persone, di cui al precedente comma, dovrà essere esercito dal Gestore secondo il "Programma di esercizio". La programmazione e realizzazione di tutte le attività connesse e accessorie all'erogazione s'intendono comprese nel servizio. Il servizio ha

natura di servizio pubblico.

1.4. A decorrere dalle ore 0:00 del primo giorno di decorrenza del contratto, il Gestore sarà il solo ed unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio, della direzione di esercizio e del complesso patrimoniale, nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale e del reperimento dei capitali per gli investimenti necessari.

1.5. Il contratto disciplina, altresì, gli impegni delle parti in ordine al rispetto degli standard qualitativi e quantitativi, all'implementazione del sistema di monitoraggio, all'integrazione tariffaria ed ai rapporti con l'utenza.

1.6. È attribuita al Gestore la titolarità del corrispettivo definito in sede di offerta e dei ricavi tariffari, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio disciplinati al successivo art. 11, oltre che dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale di cui al successivo art. 24.

1.7 Nel presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

- Corsa: servizio di TPL tra due capolinea;
- Corsa bis: servizio di TPL istituito quale potenziamento di una corsa esistente con la quale condivide larga parte dell'itinerario ed avente, nella parte di itinerario comune, un orario con uno scostamento non superiore ai 10 minuti in positivo o in negativo rispetto alla corsa potenziata;
- Orario: ulteriore specificazione della corsa che individua l'orario di partenza e di arrivo alle fermate;
- Linea: insieme di corse suddivise tra andata e ritorno tra due capolinea;

Fuori linea: utilizzo di autobus di linea in servizi di linea a totale carico di terzi (noleggio) o in servizi di linea eserciti in regime di concorrenza;

Corsa di trasferimento: percorso necessario per effettuare il riposizionamento di un bus dal deposito al capolinea o tra capolinea diversi;

Autobus contribuiti: autobus acquistati con finanziamenti pubblici, totali o parziali.

1.8. Il Comune ha attivato nell'anno 2006 la funicolare per il collegamento dei rioni Breo e Piazza. Il Gestore è obbligato a dotarsi di un direttore di esercizio ai sensi dell'art. 2 del D.M. 5 giugno 1985 n. 1533 e s.m.i. per eseguire il servizio della funicolare secondo quanto specificato in "Funicolare di Mondovì" - secondo le modalità tecnico-operative ivi specificate.

Art. 2 - Durata del contratto

2.1. Il presente contratto ha la durata di 72 mesi dall'inizio dell'avvio del servizio. L'avvio del servizio dovrà avvenire non prima di 3 mesi ed entro 9 mesi dalla sottoscrizione del contratto, fatti salvi eventuali ritardi non imputabili al Gestore ed autorizzati unilateralmente ed in forma scritta dal Comune per eventi eccezionali non prevedibili o cause di forza maggiore o situazioni oggettivamente documentabili che rendano impossibile l'avvio del servizio nei tempi richiesti.

2.2. Decorsi 36 mesi dall'avvio del servizio, il Comune procederà a verificare, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali di servizi di TPL della Regione:

il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto;

- l' idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda;
- l' integrazione della rete dei servizi rispetto all' intero sistema dell' offerta;
- la copertura finanziaria, riferita al triennio successivo, relativa alle compensazioni economiche degli obblighi di servizio imposti.

Qualora, a seguito della verifica suddetta, si renda necessario modificare, in aumento o in diminuzione, la rete dei servizi, il Gestore è obbligato a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell' importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15% per i servizi in diminuzione.

2.3. Trascorso il periodo di valenza contrattuale, il Comune –ai sensi dell' art. 9 della direttiva Cee 18/2004 e dell' art. 29 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.- si riserva la facoltà di rinnovare unilateralmente il presente contratto, previa adeguata istruttoria con la quale si evidenzia la convenienza economica e di pubblico interesse alla rinnovazione.

Il rinnovo potrà avvenire per una durata massima di 36 mesi, ferme restando le clausole essenziali del contratto. Non costituisce modifica di clausola essenziale del contratto l' aggiornamento dei prezzi ai sensi dell' art. 17 del presente contratto.

Art. 3 - Modifiche del programma di esercizio

3.1. Il Programma di esercizio descrive l' offerta complessiva del servizio che il Gestore deve esercire in termini di:

- denominazione e numero identificativo di linea;
- estremi del percorso;
- numero e denominazione delle fermate e lunghezza di esercizio;

- giorni di servizio annui;
- orario singole corse e tipologia della frequenza.

3.2. Per modifiche del programma di esercizio si intende:

- l'istituzione di nuove corse o linee anche temporanee;
- soppressione di corse o linee esistenti;
- ogni altra variazione del programma d'esercizio, anche temporanea.

Le condizioni di esercizio delle linee di trasporto pubblico di persone possono essere modificate, valutato il pubblico interesse, a semplice richiesta del Comune. Le modifiche alle condizioni di esercizio delle linee di TPL sono subordinate al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali svolte dal Gestore, sotto la responsabilità del Responsabile di Esercizio, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni affinché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità. All'espletamento delle verifiche partecipano i competenti uffici del Comune, i rappresentanti degli Enti proprietari delle strade ed il Responsabile di Esercizio del Gestore o suo delegato. Gli accertamenti sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare.

3.3. Per le modifiche del programma di esercizio contemplate nel presente articolo, il Gestore è obbligato, nel periodo di validità del contratto, a prestare il servizio alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15 % per i servizi in diminuzione. In caso di istituzione di nuove linee,

nei limiti previsti dal presente articolo, le stesse sono affidate al Gestore esercente il servizio di TPL.

3.4. Il Gestore può richiedere variazioni al programma di esercizio, consistenti anche in variazioni di corse o linee per esigenze di pubblico interesse. Il Comune, prima di procedere all'autorizzazione e conseguente contribuzione di tali corse, si riserva di verificarne l'effettiva necessità. Dopo l'avvio del servizio e nei limiti di quanto previsto all'art. 3.3, il Comune potrà ulteriormente ottimizzare il programma di esercizio, anche attraverso il recepimento di proposte di ridisegno parziale dello stesso formulate dal Gestore. Ciò avverrà anche mediante la soppressione di eventuali sovrapposizioni o duplicazioni esistenti, la soppressione o rimodulazione di corse a bassa frequentazione, la modifica del programma di esercizio volta all'incremento del bacino di utenza del servizio ed alla ricerca di economie ed ottimizzazioni in genere.

3.5. Il Gestore è tenuto ad attivare corse aggiuntive (c.d. "corse bis") sullo stesso percorso e nella medesima traccia oraria solo per ovviare a situazioni di sovraccarico del mezzo oltre i limiti di sicurezza e dandone immediata comunicazione, a mezzo fax, al Comune. Il Comune, prima di procedere all'autorizzazione e conseguente contribuzione di tali corse, si riserva di verificarne l'effettiva necessità. In caso di riduzione della domanda sulle corse che prevedono l'impiego contemporaneo di più mezzi sulla stessa corsa, il Gestore è tenuto a ridurre in proporzione i mezzi impiegati con tempestività rispetto alla variazione della domanda.

Il Gestore è tenuto a comunicare per iscritto al Comune, anche a mezzo fax, al più tardi entro il giorno stesso, o, in caso di comprovata impossibilità,

entro il primo giorno lavorativo successivo, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio, comprese eventuali corse aggiuntive (c.d. corse bis), eventi di forza maggiore e calamità naturali, interruzioni e sospensioni temporanee per lavori o attività poste in essere dagli Enti Locali o da soggetti pubblici o privati, eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza degli Enti Locali medesimi, scioperi, incidenti verificatisi e qualsiasi altro fatto che comporti turbativa al regolare espletamento del servizio. Il Gestore trasmette al Comune, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, il “rapporto di servizio”, contenente la rendicontazione del servizio effettuata nel mese precedente. Il rapporto, redatto in formato digitale su un foglio di calcolo MS-Excel o OpenOffice Calc o altro strumento concordato con il Comune, contiene la descrizione di tutte le corse con a margine i chilometri effettuati, le maggiori o minori percorrenze dovute a variazioni di percorso per cause non imputabili al Gestore e la targa del veicolo che ha effettuato la corsa. Il Gestore rende disponibile, sino a cinque anni successivi alla liquidazione del saldo dell’anno di competenza, la documentazione di esercizio a cui si riferisce il rapporto e da cui sono state desunte le informazioni certificate nel rapporto stesso, per eventuali verifiche da parte del Comune, compresi gli ordini di servizio ai dipendenti per l’effettuazione delle corse. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Gestore deve trasmettere il rapporto di servizio generale riferito all’anno precedente, contenente i dati di sintesi riepilogativi annui, coerenti con le rendicontazioni mensili presentate nel corso dell’anno. In caso di discordanza tra il rapporto generale e quanto accertato d’ufficio dal Comune, anche mediante l’ausilio di supporti tecnologici quali la

rilevazione satellitare degli autobus, il pagamento di cui all'art. 17.9 viene sospeso sino alla definizione, in contraddittorio, della percorrenza effettivamente realizzata.

La mancata comunicazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

3.6. Le vetture al chilometro su gomma offerte annualmente dal Gestore aggiuntive rispetto al Programma di Esercizio vigente al 1° gennaio di ogni anno sono utilizzate per lo svolgimento del servizio, inclusi i servizi complementari; esse sono pari a 644 vetture al chilometro. Qualora il consuntivo annuale delle vetture al chilometro svolte nell'anno di riferimento sia maggiore del preventivo computato in base al Programma di Esercizio vigente al 1° gennaio dello stesso anno, nel computo dell'eventuale conguaglio in accordo con quanto previsto all'art. 17.6, saranno dedotte le vetture al chilometro offerte annualmente dal Gestore di cui al presente comma. Nel caso in cui il consuntivo annuale delle vetture al chilometro svolte nell'anno di riferimento sia inferiore o uguale al preventivo computato in base al Programma di Esercizio vigente al 1° gennaio dello stesso anno o nel caso in cui non siano state dedotte interamente le vetture al chilometro offerte dal Gestore, queste saranno utilizzate per il medesimo fine nei successivi anni di validità del contratto.

3.7. Le eventuali corse di trasferimento non sono riconosciute come servizi pubblici di linea e pertanto non sono oggetto di compensazioni economiche ai sensi dell'art. 17.

3.8. Il Comune si riserva la facoltà di prevedere che una parte del servizio possa essere svolta con modalità alternative quali i c.d. "servizi a chiamata",

concordate con il Gestore. In tal caso, l'iniziativa dovrà essere supportata da progetti ed indagini che ne provino la convenienza in relazione all'utenza servita e al grado di riduzione dei costi del servizio.

3.9. In caso di scioperi del personale del Gestore, lo stesso garantisce i servizi minimi previsti dalla normativa nazionale vigente e concordati con le organizzazioni sindacali in sede aziendale, provvedendo agli adempimenti di detta normativa. Il Gestore si obbliga pertanto ad osservare le disposizioni inerenti le garanzie in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i. .

3.10. Il Gestore si impegna ad adottare, entro 90 giorni dalla richiesta scritta del Comune e successivamente all'avvio del servizio, i software messi a disposizione dalla Regione Piemonte, o comunque compatibili con essi, al fine di utilizzare tutte le funzionalità presenti in tali software per la gestione del servizio, incluse le modifiche al programma di esercizio e le comunicazioni con il Comune. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

Art. 4 – Risoluzione, decadenza e revoca del contratto

4.1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto di servizio ai sensi degli art. 1456 e seguenti del c.c. nei seguenti casi:

- a) in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti o dalle clausole che disciplinano l'intero rapporto;
- b) cessione totale o parziale del contratto e subaffidamento non autorizzato o "a cascata";
- c) mancato inizio del servizio o delle modifiche del programma

di esercizio di cui all'art. 3 alla data stabilita nel contratto per cause non imputabili al Comune;

- d) abbandono o sospensione ingiustificata del servizio;
- e) l'ammontare delle penali per qualsiasi motivo irrogate annualmente al Gestore, risulti complessivamente superiore al 10% del corrispettivo annuo;
- f) mancato rispetto dell'obbligo di assunzione del personale del gestore uscente;
- g) la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune;
- h) in caso di non ottemperanza degli obblighi, incluse le tempistiche, previsti agli:
 - art. 5.1 relativi al "numero minimo di veicoli adibiti al servizio nel primo anno di validità del contratto";
 - art. 5.2 per quanto attiene a:
 - "l'età media dei veicoli adibiti al servizio nei primi due anni di validità del contratto";
 - "l'età media dei veicoli adibiti al servizio a partire dal terzo anno di validità del contratto e fino alla sua scadenza naturale";
 - "la percentuale di veicoli con accesso facilitato alle persone diversamente abili nel parco circolante";
 - "la percentuale di veicoli dotati di climatizzazione nel parco circolante";
 - "la percentuale di veicoli con motore standard

euro 3 o superiore a trazione elettrica, ibridi o che utilizzino combustibili ecologici (metano, gpl, gasolio per autotrazione senza zolfo, emulsioni di gasolio con acqua, idrogeno) nel parco circolante”;

□ “il numero medio di posti a sedere e in piedi nel parco circolante”;

art. 5.11 relativi alla capacità complessiva di stoccaggio dei mezzi con rimessaggio al coperto e con il parcheggio riservato scoperto;

art. 13.5 relativo all’ “investimento in promozione del servizio tramite pubblicità”;

art. 13.6 relativo agli “Uffici Relazioni con il Pubblico (URP)”;

art. 23.2 relativo all’ “investimento in formazione del personale in servizio”.

4.2. La risoluzione prevista al comma precedente diventerà operativa a far tempo dal quindicesimo giorno dal ricevimento della comunicazione che il Comune darà per iscritto al Gestore presso la sua sede legale tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

4.3. La risoluzione dà diritto al Comune di incamerare la cauzione prestata, salva la liquidazione degli ulteriori danni con rivalsa anche sugli eventuali crediti del Gestore.

4.4. Secondo il disposto dell’articolo 1453 del codice civile, il Comune può avvalersi della facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) gravi irregolarità nell’applicazione del sistema tariffario;
- b) rilevanti omissioni, ritardi e/o trascuratezze nell’esecuzione delle manutenzioni o del rinnovo del parco mezzi;
- c) per gravi e ingiustificate irregolarità nell’esercizio o per

reiterate o permanenti irregolarità, che compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;

- d) gravi inadempimenti alle disposizioni relative al rapporto di lavoro del personale operante nell'appalto;
- e) mancata regolarizzazione degli obblighi contributivi;
- f) inottemperanza alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- g) in tutti gli altri casi previsti dalla vigente normativa, dal presente contratto e dal capitolato d'appalto.

Per gravi irregolarità si intendono le irregolarità contestate, con conseguente applicazione di penali, in numero superiore a 2 per ciascuna voce.

4.5. Nelle ipotesi di cui al punto precedente il Comune, potrà, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, diffidare il gestore ad adempiere esattamente alla prestazione dovuta con avvertenza che decorso inutilmente il termine assegnato il contratto sarà da considerare come risolto a tutti gli effetti. Ai fini che precedono, il termine dovrà risultare congruo rispetto all'adempimento richiesto ed in ogni caso non inferiore a 15 giorni.

4.6. Il Comune dichiara il Gestore decaduto dal contratto di servizio qualora:

- si verifichi, nei riguardi del Gestore, una delle situazioni relative all'attuazione di misure preventive nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 3 della L.1423/1956, nonché degli articoli 10-quater e 10-

quinqües della L.575/1965 e successive modificazioni e integrazioni o venga a conoscenza, in sede di informative, di cui all'art. 4 del D.Lgs. 08/08/1994 n. 490 e s.m.i., di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con il Gestore;

il Gestore sia sottoposto a fallimento, oppure ad altra procedura concorsuale di liquidazione;

il Gestore perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia.

4.7. Nelle ipotesi di risoluzione ovvero di dichiarazione di decadenza il Comune potrà affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno al gestore con addebito al medesimo del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel presente contratto.

4.8. Il Comune ha facoltà di revocare l'affidamento con atto motivato nei seguenti casi:

a) in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi;

b) qualora siano venute meno le esigenze di interesse pubblico per le quali l'atto è stato emesso oppure siano sorte nuove e prevalenti esigenze di interesse pubblico;

c) qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad avvenuta modifica degli stessi;

d) qualora non siano confermate le risorse stanziare per il servizio del TPL nell'Accordo di programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale per il triennio 2008-2010 (incluso l' "addendum" ai sensi dell'art. 8 c.6 di detto Accordo) tra la Provincia e il Comune.

4.9. In caso di revoca dell'affidamento, il Comune riconoscerà un indennizzo al Gestore. In tal caso un esperto indipendente verrà incaricato di determinare una equa indennità in favore del Gestore, che comunque non potrà essere superiore al 10% dei servizi non eseguiti. Il Gestore è comunque tenuto al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo Gestore. La revoca dall'affidamento di cui al precedente comma dovrà essere formalmente comunicato al Gestore con nota scritta – che riporterà in allegato l'atto motivato di revoca dell'affidamento – trasmessa a mezzo raccomandata AR; tale nota dovrà essere inviata con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo dalla data in cui gli effetti sono destinati a prodursi.

4.10. Nei casi previsti dal punto 5.3 dell'allegato 9 – Adeguamento corrispettivo km --, al Gestore compete il diritto alla risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità entro il 30/11 dell'anno in corso (anno n), senza alcun diritto ad indennizzi di alcuna natura. Il Gestore dovrà comunque svolgere i servizi per l'intero esercizio dell'anno n+1, senza soluzione di continuità e alle stesse condizioni del contratto in essere e ricevendo il corrispettivo definito per tale anno. La risoluzione del contratto, che dovrà essere comunicata al Comune con lettera raccomandata A/R, avrà effetto a partire dall'1/1 dell'anno n+2.

4.11. Nel caso in cui il Comune ritenesse di non poter far ulteriormente fronte agli aumenti dei costi del corrispettivo per vettura al chilometro così come determinato al punto 5.3 dell'allegato 9 – Adeguamento corrispettivo km --, potrà chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità in essere con lettera raccomandata A/R entro il 31/10 dell'anno in corso (anno n). In tal caso non è previsto alcun indennizzo per il Gestore. Il Gestore

dovrà comunque svolgere il servizio per l'intero esercizio dell'anno n+1 senza soluzione di continuità ed alle stesse condizioni del contratto in essere e ricevendo il corrispettivo come sopra definito. La risoluzione del contratto avrà effetto a partire dall'1/1 dell'anno n+2.

4.12. In caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza o di risoluzione o di decadenza dal contratto medesimo, al Gestore non è dovuto alcun indennizzo.

Art. 5 - Materiale rotabile e assicurazioni

5.1. Il Gestore è obbligato a garantire, per tutta la durata del contratto, la disponibilità e l'effettiva possibilità d'utilizzo di mezzi - in numero e tipo - sufficienti ad assicurare il regolare, sicuro e confortevole esercizio del servizio. I mezzi acquistati con contributo pubblico destinati al servizio saranno adibiti esclusivamente all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale dell'area omogenea Provincia di Cuneo. I mezzi dovranno, tra l'altro, risultare adeguati alla rete viaria ove è previsto il passaggio. Il numero minimo di veicoli adibito al servizio nel primo anno di validità del contratto è pari a 14, di cui 13 di tipo urbano e 1 di tipo suburbano suddivisi per classi di bus; i veicoli sono suddivisi per classi di bus secondo la tabella seguente:

| TABELLA | Classe bus | Urbani del Comune | Suburbani adibiti al servizio urbano del Comune |
|--------------------------------|------------|-------------------|---|
| Lunghezza da 7,50 m. a 8,59 m. | CORTO | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------------------------|---------|---|---|
| Lunghezza da 8,60 m. a 10,29 m. | MEDIO | 4 | 0 |
| Lunghezza da 10,30 m. a 11,79 m. | NORMALE | 9 | 1 |
| Lunghezza da 11,80 m. a 12,00 m. | LUNGO | 0 | 0 |

A partire dal secondo anno e fino alla scadenza naturale del contratto, il numero di veicoli potrà essere incrementato o diminuito in funzione delle variazioni in aumento o in diminuzione delle vetture/Km di servizio urbano programmate dal Comune o in seguito ad ottimizzazioni dovute all'impiego di mezzi appartenenti a classi di bus diverse per lo svolgimento del servizio approvate dal Comune. Resta inteso che all'esercizio del servizio saranno adibiti unicamente mezzi in regola con la normativa vigente. Il Gestore è comunque responsabile della regolarità del servizio; pertanto, in nessun caso l'assolvimento dei suddetti requisiti minimi può essere invocato dal Gestore, quale motivo di esonero o limitazione della propria responsabilità.

5.2. Il Gestore, relativamente al parco bus adibito ai servizi dell'area omogenea Provincia di Cuneo, garantisce che:

- l'età media dei veicoli adibiti al servizio nei primi due anni di validità del contratto è inferiore o uguale ad anni 8,59;
- l'età media dei veicoli adibiti al servizio a partire dal terzo anno di validità del contratto e fino alla sua scadenza naturale è inferiore o uguale ad anni 8,39;
- l'anzianità massima per ciascun veicolo a partire dal secondo triennio e fino alla scadenza naturale del contratto non sarà superiore ad anni 15;
- la percentuale di veicoli con accesso facilitato alle persone diversamente abili nel parco circolante per l'intera durata di validità del

presente contratto è superiore o uguale al 69%;

□ la percentuale di veicoli dotati di climatizzazione nel parco circolante per l'intera durata di validità del presente contratto è superiore o uguale al 79%;

□ la percentuale di veicoli con motore standard euro 3 o superiore a trazione elettrica, ibridi o che utilizzino combustibili ecologici (metano, gpl, gasolio per autotrazione senza zolfo, emulsioni di gasolio con acqua, idrogeno) nel parco circolante per l'intera durata di validità del presente contratto è superiore o uguale al 79%;

□ il numero medio di posti a sedere e in piedi nel parco circolante è superiore o uguale a 60 ;

□ l'intero parco veicolare è conforme alla vigente normativa, ed in particolare a quella sulle emissioni.

Ai fini del computo dell'età media da utilizzarsi nel presente contratto, si deve sommare l'età di ciascun veicolo al 31 dicembre dell'anno di riferimento computata a partire dall'anno di prima immatricolazione incluso e dividerla per il numero dei veicoli (scorta inclusa) utilizzati per lo svolgimento del servizio al 31 dicembre dello stesso anno. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

5.3. La percentuale di veicoli di riserva nel parco autobus adibito al servizio è pari a 10%, con un minimo di un mezzo di scorta.

I veicoli di riserva devono essere pronti all'impiego in linea in un tempo massimo di 30 minuti.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di

cui all'art. 18.

5.4. La colorazione dei mezzi deve essere conforme alla vigente disciplina regionale in materia, di cui alla D.G.R. n. 134-22089 del 5 luglio 1988 ed alla D.G.R. n. 53-46204 del 29 maggio 1995, nelle quali è stata disciplinata l'applicazione sui mezzi di pellicole adesive pubblicitarie a decorazione integrale. I mezzi utilizzati sulle linee urbane dovranno essere di colore arancio e recare sulle fiancate i previsti contrassegni regionali, il logo del Gestore e un numero identificativo unico e progressivo del mezzo rispetto al parco adibito al servizio.

I mezzi dovranno esporre idonei strumenti, indicanti origine e destinazione del percorso da collocarsi sia all'interno sia all'esterno. Nel caso di utilizzo di strumenti tecnologici atti a produrre all'esterno messaggi relativi a origine e destinazione essi dovranno essere di tipo a "led luminoso a scritta fissa, variabile non scorrevole e con sistema audiovisivo interno ed esterno di prossima fermata".

All'interno dei veicoli dovrà essere indicato il numero massimo dei posti corrispondenti a quelli stabiliti nella carta di circolazione.

E' ammessa l'applicazione sulla carrozzeria di pellicole adesive pubblicitarie a decorazione integrale limitatamente alle fiancate laterali e posteriori, lasciando liberi i finestrini laterali, nel rispetto della normativa vigente in materia. Nell'applicazione di tali pellicole e di ogni altro dispositivo pubblicitario deve comunque essere salvaguardata l'esigenza di una facile ed immediata identificazione del Gestore del servizio di trasporto pubblico, il rispetto dell'immagine del Comune e della Regione, il rispetto del buon costume, della pubblica decenza, dei rapporti etico-sociali, nonché

delle norme previste nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione commerciale e nei regolamenti autodisciplinari per la categoria dei pubblicitari.

Ogni modifica comportante variazione delle caratteristiche tecniche contenute nella carta di circolazione dei veicoli in servizio pubblico di linea dovrà essere autorizzata dall'Ufficio S.I.I.T. competente e successivamente approvato dalla Provincia di Cuneo per l'immissione in servizio. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

5.5. All'esercizio dei servizi previsti nel presente contratto devono essere adibiti esclusivamente i veicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto persone, ai sensi dell'art. 87 del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod.) ed il personale in numero e livelli adeguati, secondo le norme vigenti salvo l'applicazione in via eccezionale dell'art. 82, 6° comma del Codice della Strada (impiego di autobus da noleggio in linea). Il Gestore è altresì tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione della Provincia di Cuneo per:

- l'alienazione dei veicoli adibiti allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto;
- l'immissione in servizio degli autobus nuovi.

Sui veicoli non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

5.6. Il Gestore deve dimostrare di avere la disponibilità delle risorse

materiali come sopra indicate e del personale necessario per l'esercizio del servizio.

5.7. E' fatto obbligo al Gestore di stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente e dal contratto, con copertura decorrente dall'inizio del servizio e cessazione alla data di ultimazione dello stesso.

In particolare, il Gestore dovrà stipulare opportuna copertura assicurativa:

per la responsabilità civile auto, da stipularsi ai sensi di legge, ogni veicolo adibito al trasporto pubblico locale dovrà essere assicurato con massimale catastofale non inferiore a € 25.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose e/o animali di loro proprietà;

per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'erogazione del servizio oggetto del contratto, nonché la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, con esclusione del rischio derivante dalla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, dovrà essere assicurata con massimale catastofale non inferiore € 5.000.000,00 per sinistro e con un limite non inferiore € 2.500.000,00 per danni a persone e/o cose-animali;

per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore del Gestore, dovrà essere assicurata con massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore a € 1.000.000,00;

per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla conduzione della funicolare di Mondovì con massimale catastofale non inferiore ad €

25.000.000,00 per sinistro e con un limite di € 1.000.000,00 per danni a persone e/o cose per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla conduzione della funicolare di Mondovì, con massimale catastofale non inferiore ad € 25.000.000,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose e/o animali di loro proprietà. E' a carico del Comune la stipulazione d'apposita polizza patrimoniale per danni all'impianto della funicolare causati da fulminazione, incendio, eventi dovuti a fattori atmosferici ed ambientali e atti vandalici.

Il Gestore ha l'obbligo di trasmettere al Comune gli attestati emessi dalle compagnie assicuratrici che dimostrino l'assolvimento degli obblighi sopra descritti; la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, incluso quello degli eventuali sub affidatari, dovrà essere inoltrata al Comune entro il 31 marzo di ogni anno di validità del contratto e, nel primo anno di validità del contratto, 30 giorni prima dell'avvio del servizio. Il Gestore dovrà, inoltre, trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno di validità del contratto l'elenco degli eventuali incidenti e/o danni occorsi nell'anno precedente.

La mancata trasmissione di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

5.8. Il Gestore ha l'obbligo di trasmettere al Comune e alla Provincia di Cuneo, almeno 30 giorni prima dell'avvio del servizio l'elenco dei mezzi da utilizzare per l'esecuzione del servizio, completo delle caratteristiche richieste al punto 5.2 del presente contratto e la loro classe di appartenenza (corto, medio, normale, lungo, extralungo, lunghissimo, snodato), con copia del titolo che ne legittima la disponibilità per tutta la durata di validità del

contratto e copia della carta di circolazione. L'utilizzo di veicoli della categoria M1 di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Cuneo.

5.9. Il Gestore è tenuto a mantenere in perfetto stato di efficienza i mezzi, a rispettare i programmi di manutenzione e revisione stabiliti dalle case costruttrici dei veicoli, nonché ad effettuare le attività di pulizia interna ed esterna degli stessi in maniera adeguata in accordo con quanto previsto nell'art. 12. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

5.10. Il Comune può, in ogni caso, verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18.

5.11. Il Gestore dovrà dotarsi di depositi per i veicoli adibiti al servizio dell'Area omogenea "Provincia di Cuneo" che dispongano di una superficie riservata coperta atta al rimessaggio, e/o di una superficie riservata scoperta atta al parcheggio, per i veicoli adibiti al servizio. Ogni deposito dovrà disporre di almeno un locale tecnico-operativo riservato al personale in servizio, completo di servizi igienici.

Il numero di depositi minimo è pari a 4: ciascuno di essi deve fornire una capacità di stoccaggio con rimessaggio al coperto e/o con parcheggio riservato scoperto complessiva non inferiore a 15 veicoli. La stazione ferroviaria del Comune dovrà essere raggiungibile con un veicolo LUNGO

adibito al servizio, di lunghezza minima di 11,80 metri, entro 30 minuti dall'uscita da uno dei 4 depositi --nel pieno rispetto del codice della strada, senza effettuare fermate, in condizioni meteorologiche ottimali e di traffico in "ore di morbida" --. In tale deposito deve essere presente almeno un veicolo di scorta per il servizio urbano del Comune. Al fine di soddisfare tale requisito, è possibile aumentare il numero di depositi aventi le medesime caratteristiche richieste per i 4 depositi suddetti.

Gli ulteriori depositi aggiuntivi rispetto al numero minimo sono funzionali al servizio e sono adibiti allo stoccaggio dei mezzi del servizio di TPL dell' Area omogenea "Provincia di Cuneo".

Tutti i depositi devono essere ubicati in provincia di Cuneo.

La capacità complessiva di stoccaggio dei veicoli nei depositi adibiti al servizio di TPL dell' Area omogenea "Provincia di Cuneo" è pari a 336 di cui 336 per il rimessaggio al coperto e 0 per il parcheggio riservato scoperto. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

5.12. Il Gestore è tenuto a presentare almeno 30 gg. prima dell'avvio del servizio il titolo giuridico che attesti l'effettiva disponibilità dei depositi aventi le caratteristiche indicate nell'art. 5.11, completa di indirizzo, planimetria che indichi le zone di rimessaggio al coperto e di parcheggio riservato allo scoperto dei mezzi adibiti esclusivamente al servizio di TPL dell' "Area omogenea Provincia di Cuneo" ed il numero di veicoli assegnato ad ogni deposito con un minimo di un veicolo.

Entro il 31 marzo di ogni anno di validità del contratto e in ogni caso di variazioni a quanto inizialmente previsto, il Gestore è tenuto a ripresentare

la documentazione che attesti l'effettiva disponibilità di depositi aventi le caratteristiche e la capacità complessiva di stoccaggio con rimessaggio al coperto e con il parcheggio riservato scoperto indicate nell'art. 5.11. Solo in caso di variazioni significative della composizione del parco veicoli riportate all'art. 5.1, la disponibilità di depositi con capacità di stoccaggio con rimessaggio al coperto e con parcheggio riservato scoperto potrà essere variata, previa autorizzazione scritta del Comune. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

Art. 6 – Acquisto mezzi

6.1. Nell'arco della durata dell'affidamento ed al fine di ottemperare a quanto previsto nell'art. 5, il Gestore può avvalersi delle risorse stanziare dalla Regione Piemonte in favore del rinnovo del parco mezzi adibito al servizio oggetto del presente contratto. In tal caso, il Gestore provvede a reperire i capitali necessari a finanziare la quota residua delle risorse necessarie all'acquisto dei mezzi ed alla messa in servizio degli stessi.

6.2. Alcun indennizzo o altro emolumento può essere preteso dalla Provincia per il ritardo nell'erogazione dei contributi per il rinnovo del parco autobus. Lo stesso ritardo non solleva il Gestore dagli oneri previsti dal presente contratto.

6.3. Tutti gli autobus nuovi, immatricolati nel corso di validità del contratto, devono essere dotati di sollevatori per disabili, aria condizionata, e classe di omologazione EURO 4 o superiore, nonché di impianto audiovisivo interno ed esterno per l'avviso di prossimità di fermata.

Art. 7 - Modalità di esercizio

7.1. Il Responsabile di esercizio del Gestore, sotto la sua completa

responsabilità, dispone l'impiego degli autobus sulle linee e sui percorsi di cui all'art. 3. Il Responsabile di esercizio è tenuto a verificare che la velocità massima per il mantenimento degli orari relativi alle linee del "Programma di esercizio" e successive variazioni, sia contenuta nei limiti stabiliti dalle vigenti norme di circolazione e che la velocità commerciale garantisca la sicurezza del servizio e la incolumità pubblica, rispondendo nel contempo alle esigenze del traffico, e ad approvare le modalità di esercizio del servizio che ne derivano con la sottoscrizione del presente contratto. La persistenza dell'idoneità dei mezzi, dei percorsi e delle fermate e la garanzia del rispetto delle velocità massime consentite dal codice della strada devono essere costantemente verificate dal Responsabile di Esercizio, sul quale grava inoltre l'obbligo di segnalare al Comune qualunque motivo di turbativa per la sicurezza e per la regolarità di esercizio, prendendo in casi di particolare gravità, iniziative personali inerenti il trasporto dei passeggeri al fine rendere sicuro il trasporto, che devono essere immediatamente comunicate al Comune.

7.2. Il Comune potrà in qualunque momento modificare i tempi di percorrenza qualora ritenga che la velocità massima o commerciale non soddisfi le varie esigenze sopra indicate, previa consultazione con il Responsabile di Esercizio del Gestore. Gli orari devono contenere anche le eventuali limitazioni di esercizio.

7.3. Il personale preposto ai servizi di guida, di controllo e di contatto con l'utenza dovrà essere munito di tessera di riconoscimento univoca visibile al pubblico ed indossare apposita divisa aziendale. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

7.4. Il Gestore ha l'obbligo di prestare il servizio di trasporto a tutte le fermate previste dal "Programma di esercizio", fatti salvi i divieti che potranno essere istituiti dagli organi preposti a tutela dell'interesse pubblico o dagli Enti Locali.

7.5 Fatta eccezione per i casi in cui siano evidenti e dimostrabili ragioni tecniche insuperabili, il Gestore ha l'obbligo di attestarsi presso le strutture denominate Movicentro, realizzate in co-programmazione e co-finanziamento tra Regione ed Enti Locali del Piemonte, o laddove tali strutture siano in fase di realizzazione o programmate. In provincia di Cuneo tali strutture sono ubicate nei comuni di Cuneo, Alba, Bra e Fossano. Per quanto concerne l'attestamento nel Movicentro di Alba, il Gestore è tenuto al versamento del canone di attestamento definito dalla Provincia di Cuneo con deliberazione G.P. n. 335 del 31/07/2007 integralmente riportata nell'allegato 4 "Normativa di riferimento del TPL" del contratto.

Art. 8 - Responsabile di Esercizio

8.1. Il Gestore si dota di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale così come previsto dal D.lgs 395/2000 e s.m.i. e deve comunicare al Comune il nominativo ed estremi per la reperibilità 30 giorni prima dell'avvio del servizio.

8.2. Il Responsabile dell'esercizio rappresenta il Gestore presso gli organi del Comune e risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità. A tali effetti, in particolare, il Responsabile dell'esercizio cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni contenute nel presente contratto, nonché delle prescrizioni impartite dai competenti uffici della Motorizzazione Civile della provincia

di Cuneo, competente per territorio, della Regione e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio. Restano ferme le responsabilità del Gestore e degli Amministratori ai sensi del codice civile e delle altre specifiche disposizioni di legge. Il Responsabile d'esercizio è solidalmente responsabile con il Gestore per quanto sopra disposto.

8.3. Qualsiasi variazione di rappresentanza o di domicilio sarà inopponibile al Comune fino a quando non ne sia stata data espressa comunicazione scritta.

8.4. Il Responsabile dell'esercizio deve essere reperibile nel territorio provinciale nei periodi di funzionamento del servizio. Per l'eventualità di sua temporanea assenza o impedimento, deve nominare un sostituto di sua fiducia, in possesso dei titoli richiesti dalla legge, e darne comunicazione tempestiva al Gestore e al Comune.

8.5. Per quanto non espressamente previsto, si richiama l'art. 91 del D.P.R. n. 753 dell'11/7/1980.

Art. 9 - Legale rappresentante e domicilio del Gestore

9.1. La sede legale del Gestore è ubicata in Saluzzo, Via Circonvallazione n. 19.

Presso tale sede verranno effettuate tutte le comunicazioni relative all'appalto di cui trattasi.

Qualsiasi variazione di domicilio sarà inopponibile al Comune fino a quando non gliene sia stata data espressa comunicazione scritta.

Art. 10 - Obblighi previdenziali, assistenziali e di contratti di lavoro

10.1. Il Gestore si obbliga ad osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale nel rispetto di tutte le norme in materia assistenziale, assicurativa e sanitaria della categoria dei lavoratori di cui al contratto Collettivo Nazionale del Lavoro degli autoferrotranvieri.

Art. 11 - Obblighi tariffari

11.1. Al Gestore competono integralmente i ricavi da traffico per il servizio esercito; il Gestore provvederà a realizzare ed a rendere permanentemente disponibili, a propria cura e spese, ciascuna tipologia di titolo di viaggio, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa.

11.2. Il Gestore è obbligato ad aderire al sistema di bigliettazione urbano in vigore e sue eventuali eccezioni. Il Gestore adotta i titoli di viaggio e le relative tariffe in vigore al momento dell'avvio del servizio presenti nelle "Tariffe urbane" ed eventuali aggiornamenti che dovessero intervenire successivamente. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

11.3. Ai sensi dell'art. 12, comma primo, della L.R. n. 1/2000, la Giunta regionale definisce, d'intesa con gli Enti locali e sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori, la politica tariffaria dei servizi urbani e le sue modalità di applicazione. Il Comune si impegna ad adottare gli atti di propria competenza e ad adeguare i livelli tariffari in coerenza con gli atti emanati dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale. Il Gestore è tenuto ad adeguare il sistema tariffario alle modifiche attuate dal Comune o dalla Regione. Il Gestore non può apportare modifiche al sistema tariffario

se non previa autorizzazione scritta del Comune. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

11.4. Nel periodo di vigenza del contratto, il Gestore è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dall'adozione da parte della Regione e/o del Comune:

- a) di un sistema tariffario integrato;
- b) di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi.

In particolare il Gestore si impegna ad adottare le modalità operative necessarie al funzionamento degli stessi sistemi.

Al fine di promuovere e facilitare un'efficace politica commerciale il Gestore, previo assenso del Comune e senza che ciò possa comportare per lo stesso alcun onere aggiuntivo, può introdurre titoli e tariffe ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto.

11.5. L'organizzazione e la gestione della rete di vendita e commercializzazione dei titoli di viaggio è a cura del Gestore. I punti vendita, anche mediante rivendite automatiche, dovranno essere distribuiti uniformemente sul territorio servito, avendo particolare riguardo alle aree con maggiore densità di popolazione. Il Gestore dovrà pubblicare sul proprio sito internet di cui all'art. 13 l'elenco dei punti vendita e tenerlo costantemente aggiornato nel periodo di validità del contratto. Il Gestore può applicare un sovrapprezzo del costo del biglietto rilasciato a bordo degli autobus di Euro 0,50, ai sensi della Deliberazione G.R. n. 66-6087 del 4/6/2007. L'autorizzazione all'applicazione del sovrapprezzo è comunque sospesa nei periodi di prolungata e contemporanea chiusura di più punti vendita o nelle località ove non sono presenti sufficienti punti vendita dei biglietti. A tal fine si considerano insufficienti se distano più di 500 metri

dalla fermata.

11.6. Il Gestore effettua il controllo sull'effettivo e corretto utilizzo dei titoli di viaggio ed ha l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario secondo le modalità individuate nell'art.

13. Il Gestore ha l'obbligo di riconoscere la validità degli abbonamenti annuali emessi dal gestore uscente fino alla scadenza originariamente prevista da tali abbonamenti, con eventuale rivalsa nei confronti del gestore uscente, in ordine al riconoscimento degli introiti relativi al periodo intercorrente tra l'attivazione del contratto di servizio e la scadenza di tali titoli di viaggio. In ogni caso, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti del Comune.

11.7. Il Gestore si impegna altresì ad applicare le tariffe agevolate e i titoli di gratuità secondo le disposizioni normative statali, regionali e comunali.

La Regione con D.G.R. n. 78-10244 del 1 agosto 2003 e con la L.R. 9 del 23.04.2007 ha disposto, rispettivamente, il rilascio di tessere nominative di libera circolazione - senza limitazioni di orario - in favore di particolari categorie di utenti (disabili con almeno il 67% di invalidità, sordomuti, accompagnatori di ciechi ventesimisti, ecc.) e per le forze dell'ordine. Il Gestore si obbliga a dare attuazione alla citata D.G.R. e L.R. ed alle eventuali modifiche ed integrazioni successivamente emanate. I mancati introiti tariffari derivanti dalle agevolazioni del presente comma sono compensati - forfetariamente - dalle compensazioni economiche riportate all'art. 17 che il Gestore riconosce essere adeguate e sufficienti.

Il Gestore è obbligato a riconoscere quale titolo di viaggio le tessere nominative di libera circolazione e i documenti di riconoscimento delle

forze dell'ordine. Resta fermo che nel corso di validità del contratto, gli Enti Locali, la Regione o lo Stato possono individuare ulteriori beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone condizioni e modalità. Resta inteso che in caso vengano meno – per qualsiasi motivo - le somme destinate a compensare i mancati introiti tariffari, è facoltà del Gestore far venir meno i relativi benefici per gli utenti destinatari delle agevolazioni. Il Gestore dovrà applicare eventuali ulteriori agevolazioni tariffarie, oltre a quelle di cui sopra, richieste nel corso del contratto, fatto salvo il riconoscimento dei minori introiti.

11.8. Il Gestore si impegna a garantire, nel caso di introduzione di sistemi di convalidazione dei titoli di viaggio non cartacei, la conformità di questi con gli standard che saranno fissati dalla Regione Piemonte, sì da consentire, sotto il profilo tecnico, l'interoperabilità dei titoli di viaggio con i sistemi degli altri gestori di TPL operanti in Piemonte.

Art. 12 – Carta della Mobilità e standard minimi di qualità e quantità

12.1. Il Gestore ha l'obbligo di adottare a proprie spese una propria "Carta della Mobilità" almeno 30 giorni prima dell'avvio del servizio. La Carta definisce gli standard minimi di servizio da garantire all'utenza, rappresenta il manifesto degli impegni del Gestore con l'utenza e costituisce uno dei documenti a cui si riferisce il sistema di monitoraggio della qualità.

Tale Carta sarà redatta riprendendo lo schema tipo della "Carta della Mobilità", definito in base ai principi e agli indirizzi tracciati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e allo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti

(Carta della Mobilità)” contenuto nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998.

12.2. La Carta della Mobilità è unica per l'intero territorio su cui è svolto il servizio, è redatta in conformità alle intese con le Associazioni dei Consumatori e le Associazioni Imprenditoriali interessate ed è sottoposta all'approvazione del Comune. La Carta della Mobilità dovrà riportare tutti gli indicatori di qualità e quantità e gli standard minimi ad essi associati indicati negli “standard qualitativi e quantitativi”. Gli “standard qualitativi e quantitativi” contengono, tra l'altro, gli indicatori previsti nella D.G.R n. 2-5296 del 19 febbraio 2007 e nell'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore Trasporto Pubblico Locale per il triennio 2008/2010 tra la Provincia di Cuneo ed il Comune. Eventuali nuovi indicatori contenuti nei successivi Accordi di Programmi per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore Trasporto Pubblico Locale saranno integrati negli “standard qualitativi e quantitativi” e nella Carta della Mobilità. Una parte della suddetta pagina sarà riservata alla pubblicazione dei riferimenti delle Associazioni dei Consumatori, facilitando in tal modo il ruolo di mediazione e di supporto per le istanze presentate dall'utenza del servizio di trasporto pubblico locale al Gestore. La diffusione al pubblico, costi inclusi, dei contenuti e degli obiettivi previsti nella Carta della Mobilità é a carico del Gestore, che provvederà a divulgarla a mezzo stampa, con volantini informativi, attraverso il sito Internet di cui all'art. 13.1 c. ed attraverso ogni ulteriore canale di comunicazione che riterrà opportuno.

12.3. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità e quantità

definiti negli “standard qualitativi e quantitativi”, compresa la qualità erogata e percepita dall’utenza, sarà effettuata, attraverso:

□ il monitoraggio degli standard minimi richiesti sulla base dei supporti documentali forniti dal Gestore; questi si dota, a proprie spese, pertanto di un sistema di monitoraggio permanente, anche avvalendosi di soggetti terzi, finalizzato alla rilevazione della qualità erogata e percepita dall’utenza, inteso a verificare ed individuare i necessari ed opportuni adeguamenti del servizio e degli standard minimi rispetto alle esigenze della domanda;

□ l’effettuazione, da parte del Comune, di ispezioni, rilevazioni, acquisizione di dati da fonti ufficiali, esame di documentazione presso il Gestore, indagini campionarie e analisi delle modalità di rilevazione della qualità erogata e percepita adottate dal Gestore e/o l’analisi dei dati rilevati dal Gestore, in accordo con quanto richiesto negli “standard qualitativi e quantitativi”, anche avvalendosi di soggetti terzi, sotto la propria diretta responsabilità e con oneri finanziati con le risorse destinate al trasporto pubblico locale.

12.4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Gestore trasmetterà al Comune una relazione contenente i risultati conseguiti per ogni indicatore di qualità e quantità presente negli “standard qualitativi e quantitativi” relativi all’anno precedente. Nel caso in cui uno standard minimo richiesto per un indicatore non sia conseguito, il Gestore dovrà specificare le motivazioni che hanno portato all’insuccesso e le misure programmate per il conseguimento dello standard minimo richiesto nell’esercizio successivo. La relazione dovrà inoltre rendere noti i risultati sulla qualità percepita ed erogata per gli

indicatori individuati negli “standard qualitativi e quantitativi” e sul complesso del servizio. Su richiesta del Comune, il Gestore è tenuto ad adeguare tale relazione allo schema generale che sarà concordato a livello regionale. La mancata trasmissione al Comune della suddetta relazione entro i termini previsti comporta il mancato raggiungimento degli standard minimi individuati negli “standard qualitativi e quantitativi” relativi all’anno precedente.

12.5. L’adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi del servizio, contenuti della relazione di cui all’art. 12 comma 4, sarà verificata in una sessione annuale con la partecipazione del Comune, delle Associazioni dei Consumatori e del Gestore. La sessione annuale è aperta alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia al Comune, sia al Gestore, sia alle Associazioni dei Consumatori. I valori minimi dei parametri qualitativi e quantitativi del servizio dovranno in ogni caso recepire le eventuali modifiche richieste dalla normativa di settore emanata durante il periodo di validità del contratto. Il Gestore dovrà inoltre intraprendere azioni volte a permettere il progressivo incremento del rapporto tra i ricavi da traffico ed costi operativi al netto dei costi di infrastruttura durante tutta la durata di validità del contratto; tale rapporto è convenzionalmente espresso in percentuale e dovrà essere pari ad almeno al 35% e sarà computato sull’intera Area omogenea “Provincia di Cuneo” ad esclusione dei servizi svolti in area a domanda debole afferenti alle Comunità Montane Langa delle Valli Belbo Bormida Uzzone, Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana, Alta Langa, Valle Stura e Valli Monregalesi. In particolare, ai fini dell’efficientamento richiesto, il

Gestore dovrà porre in atto azioni organizzative e commerciali volte, tra l'altro, alla riduzione del costo operativo per vettura al chilometro e/o all'incremento dei ricavi da traffico; la valorizzazione di tali indicatori per l'anno di riferimento dovrà essere contenuta nella relazione di cui all'art. 12 comma 4.

12.6. La Carta della Mobilità sarà aggiornata con cadenza annuale a cura e spese del Gestore.

La Carta della Mobilità dovrà essere sottoposta al Comune per l'approvazione entro il 31 marzo di ciascun anno. I costi derivanti dalla partecipazione di un rappresentante per ciascuna delle Associazioni dei Consumatori operanti sul territorio della provincia di Cuneo alla consultazione obbligatoria di dette Associazioni per la redazione della Carta della Mobilità ed alla sessione annuale di verifica di cui all'art. 12.5, è quantificato in euro 35,00 per rappresentante per ciascuna seduta ed è a carico del Gestore. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

12.7. La quota del 5% del totale delle compensazioni economiche dovute al Gestore individuate all'art. 17 comma 9, sarà erogata a fronte del raggiungimento degli standard minimi individuati negli "standard qualitativi e quantitativi". Gli adempimenti ed i parametri utilizzati per l'attribuzione della quota del 5% sono così individuati e verificati a campione:

1. Manutenzione dei mezzi

Il Gestore deve predisporre il cronoprogramma annuale dei controlli di manutenzione ordinaria dei mezzi, su base mensile, da comunicare anticipatamente al Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno. La mancata

comunicazione di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

La frequenza dei controlli di manutenzione deve essere almeno pari agli standard minimi relativi al numero di controlli manutentivi ordinari per autobus indicata negli "standard qualitativi e quantitativi" ed in ogni caso non inferiore con quanto previsto dai programmi di manutenzione e di controllo del costruttore dei mezzi.

Il Gestore dovrà disporre di maestranze altamente qualificate in grado di porre rimedio ai guasti intervenuti e di effettuare tutte le manutenzioni ed i controlli ordinari e straordinari dei mezzi utilizzati per il servizio, inclusa la verifica dei dispositivi asserviti alla movimentazione dei passeggeri (es. pedane per disabili, porte di accesso), degli eventuali dispositivi di videosorveglianza a bordo, dei sistemi di comunicazione con la centrale operativa del Gestore, e della dotazione di sicurezza (martelletti, estintori, ecc.).

Nel corso dell'anno, il Gestore dovrà rilevare tutte le manutenzioni effettuate in accordo con il suddetto cronoprogramma, nonché gli interventi straordinari, su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo e sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna incaricata). La scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede al termine del mese devono essere stampate, sottoscritte dal Responsabile di esercizio, conservate presso il Gestore e rese disponibili per le verifiche.

Modalità di verifica:

- se conforme alle prescrizioni dell'art. 12.7 sub 1 ed il numero di

controlli manutentivi ordinari annui / numero veicoli del parco circolante \geq 12 e in ogni caso non inferiore con quanto previsto dai programmi di manutenzione e controlli del costruttore dei mezzi: 0,75%

se non conforme: 0

2. Pulizia dei mezzi

Il Gestore deve predisporre un cronoprogramma annuo di pulizia ordinaria (tipo di pulizia e cadenza) dei mezzi da utilizzare per lo svolgimento del servizio, da comunicare anticipatamente al Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno. La mancata comunicazione di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

La frequenza delle operazioni deve essere almeno pari agli standard minimi relativi alla pulizia ordinaria e straordinaria indicata negli "standard qualitativi e quantitativi".

Nel corso dell'anno, il Gestore dovrà rilevare tutte le operazioni di pulizia effettuate in accordo con il suddetto cronoprogramma, nonché gli interventi straordinari, su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo e sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna incaricata). La scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede al termine del mese devono essere stampate, sottoscritte dal Responsabile di esercizio, conservate presso il Gestore e rese disponibili per le verifiche.

Modalità di verifica:

se conforme alle prescrizioni dell'art. 12.7 sub 2 e il numero di interventi giornalieri di pulizia ordinaria di ogni veicolo \geq 1 e numero di interventi di pulizia straordinaria di ogni veicolo per anno \geq 12: 0,75%

se non conforme 0 %

3. Regolarità del servizio

Su un registro appositamente istituito e sottoscritto dal Responsabile d'esercizio, il Gestore deve rilevare, per ogni linea esercita, ogni corsa non effettuata con regolarità. Nei primi 10 giorni successivi al termine di ogni trimestre, il Gestore dovrà trasmettere al Comune copia del registro sopra indicato per il periodo di riferimento. Tali dati saranno confrontati con quelli rilevati nei controlli svolti dal Comune o altro soggetto incaricato. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Gestore dovrà trasmettere il numero di corse effettuate rispetto a quelle programmate desunte dal suddetto registro. Ai fini della verifica del conseguimento dello standard minimo relativo alla regolarità del servizio non si devono contabilizzare le corse soppresse per gli eventi eccezionali non imputabili al Gestore e regolarmente comunicati secondo quanto previsto dall'art.3. La mancata comunicazione di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

Modalità di verifica:

corse effettuate / corse programmate x 100

maggiore o uguale al 95% 0,75%

minore del 95% 0

4. Altri indicatori relativi agli standard minimi del servizio

Il conseguimento degli altri standard minimi elencati negli "standard qualitativi e quantitativi" comporta l'attribuzione della quota dello:

0,50% per il raggiungimento di tutti gli standard minimi del fattore "Sicurezza" (escluso l'indicatore relativo al "numero di controlli manutentivi ordinari per autobus" già considerato all'art. 12.7 sub 1)

0,25% per il raggiungimento di tutti gli standard minimi del fattore “Ambiente”

0,75% per il raggiungimento di tutti gli standard minimi del fattore “Qualità” (esclusi gli indicatori relativi alla “regolarità complessiva del servizio”, la “pulizia ordinaria” e la “pulizia straordinaria” già considerati all’art. 12.7 sub 2 e sub 3)

0,25% per il raggiungimento di tutti gli standard minimi del fattore “Efficacia”

0,75 % per il raggiungimento di tutti gli standard minimi del fattore “Efficienza” (escluso l’indicatore relativo a “Rapporto tra i ricavi da traffico ed costi operativi al netto dei costi di infrastruttura”)

0,25% per il raggiungimento dello standard minimo relativo all’indicatore “Rapporto tra i ricavi da traffico ed costi operativi al netto dei costi di infrastruttura” del fattore “Efficienza”

per un totale massimo del 2,75% delle compensazioni economiche dovute al Gestore.

Art. 13 - Informazione all'utenza

13.1. L'informazione da fornire all'utenza è articolata secondo le seguenti modalità:

a) informazione a bordo: a cura del Gestore, sono affissi su ogni mezzo impiegato un estratto della Carta della Mobilità inclusa la sintesi del Sistema tariffario e delle multe in vigore, i riferimenti degli uffici (indirizzo, numero di telefono ed orari di apertura) ove l’utenza può presentare eventuali reclami o ricevere informazioni (indirizzo, orari di apertura, ecc.) e del sito internet aziendale di cui al comma e) del presente articolo ed ogni

altro avviso richiesto dal Comune.

b) Informazione a terra: entro 6 mesi dall'avvio del servizio e per tutta la durata del contratto, tutte le paline di fermata delle linee urbane dovranno essere complete di porta orario e degli orari aggiornati delle linee che vi prestano servizio a cura e spese del Gestore.

c) Punto di contatto telefonico (Call center): il Gestore attiva entro la data di avvio del servizio un numero verde gratuito quale punto di contatto telefonico ove l'utenza possa presentare eventuali reclami o ricevere informazioni inerenti il servizio; tale punto di contatto telefonico dovrà essere disponibile al pubblico almeno dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì; il numero verde dovrà essere comunicato al Comune 30 giorni prima dell'avvio del servizio. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

d) Uffici Relazioni con il Pubblico (URP): il Gestore attiva entro la data di avvio del servizio un URP in Cuneo e sedi URP decentrate nei comuni di Alba, Bra, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano e gli ulteriori 12 URP offerti. Tutte le sedi dell'URP sono di facile accesso al pubblico ed in particolare per i soggetti disabili; esse sono site zone centrali e forniscono informazioni su orari, linee, tariffe, normative, abbonamenti, oggetti smarriti; in tali sedi si possono presentare reclami, ricorsi e richieste di indennizzo/risarcimento nonché segnalare inadempienze a quanto previsto nella Carta della Mobilità. Inoltre, gli URP rilasciano titoli di viaggio, incluse le eventuali agevolazioni tariffarie per l'utenza rese disponibili dai comuni di Alba, Bra, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano o dalla

Provincia. La localizzazione delle sedi decentrate dell'URP di Alba, Bra, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano dovrà essere concordata con il comune interessato. L'ufficio URP di Cuneo dovrà essere aperto al pubblico almeno dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e dovrà essere dotato di un indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di fax resi pubblici all'utenza. Le altre sedi decentrate degli URP dovranno essere aperte in almeno 2 giorni distinti nei giorni feriali dal lunedì al venerdì o al sabato, per almeno 4 ore al giorno. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

e) Sito internet: la copia della Carta della Mobilità definita nell'art.12, le informazioni relative alle modalità di accesso al punto di contatto telefonico definite all'art. 13 comma 1 sub c e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico definite all'art. 13 comma 1 sub d ed ai servizi offerti da questi ultimi, devono essere disponibili e facilmente accessibili nella pagina principale del sito internet del Gestore.

13.2. I prospetti degli orari, con le eventuali limitazioni di esercizio, dovranno essere esposti presso le paline di fermata e nel sito Internet del Gestore. Eventuali variazioni temporali nei programmi di esercizio dovranno essere opportunamente segnalate tramite avvisi all'utenza posti a bordo dei mezzi di trasporto, nel sito Internet e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo dal Gestore.

13.3. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei

percorsi, il Gestore si impegna a garantire una tempestiva informazione all'utenza entro 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.

13.4. Al fine di garantire la più ampia e tempestiva diffusione delle informazioni, nonché il maggior coinvolgimento degli utenti nelle iniziative volte a promuovere l'utilizzo del mezzo pubblico, il Gestore assicura, a partire dalla data di avvio del servizio e per tutta la durata dell'affidamento, la disponibilità di un sito internet ufficiale. Il sito internet dovrà essere aggiornato tempestivamente, essere costantemente adeguato alle tecnologie informatiche più diffuse ed attuali, ed avere almeno una pagina dedicata al trasporto pubblico locale oggetto del contratto accessibile direttamente e con un solo collegamento dalla pagina principale. Il sito Internet è dotato di connessioni alla rete internet performanti, con una disponibilità superiore al 99%. Per connessioni alla rete internet performanti si intende una connessione simmetrica bidirezionale almeno pari a 2 Mbit/sec. Per disponibilità si intende il rapporto tra le ore in cui il sito è accessibile da parte dell'utenza sul monte ore annuale moltiplicato per cento. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

13.5. Il Gestore destina € 597,00, oltre all' I.V.A. di legge, alla promozione del servizio di TPL tramite pubblicità sui principali media locali, attraverso campagne di affissione di manifesti pubblicitari o altra modalità di promozione del servizio concordata con il Comune.

Il Gestore dovrà promuovere il servizio urbano di TPL del Comune nei mesi di settembre ed ottobre, in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico, e

per una sola volta nel primo mese in cui avverrà l'avvio del servizio. Il Gestore potrà effettuare ulteriori promozioni del servizio anche in periodi diversi da quelli indicati.

Con media si intendono le radio locali, le televisioni locali, i giornali locali e giornali nazionali con edizioni locali ed i loro siti internet. Nell'individuazione dei media con cui promuovere il servizio, il Gestore dovrà tener conto della effettiva capacità di penetrazione e diffusione dei media stessi sul territorio e presso la popolazione che usufruisce del servizio urbano.

L'investimento per la promozione del servizio dovrà essere ripetuto per ogni anno di validità del presente contratto e fino alla scadenza naturale dello stesso. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Gestore è tenuto a presentare copia delle fatture attestanti la spesa in promozione del servizio dell'anno precedente.

13.6. Il Gestore presenta al Comune, almeno 30 gg. prima dell'avvio del servizio, la documentazione che attesti la disponibilità della sede decentrata dell'URP sito nel Comune, la sua localizzazione ed ogni altra informazione richiesta. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

Art. 14 - Obblighi di informazione al Comune

14.1. Il Gestore si obbliga a tenere una contabilità separata, ai sensi dell'art.1 comma 5 del regolamento comunitario n. 1191/69 come modificato dall'art. 1 del regolamento comunitario n. 1893 del 20 giugno 1991, qualora il Gestore svolga, oltre all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico oggetto del presente contratto, altre attività di trasporto.

14.2. La contabilità deve essere atta a rilevare la distinzione per attività (servizi di TPL nell'Area omogenea "Provincia di Cuneo" e altro) dei fatti amministrativi. Il Gestore adotta sistemi contabili atti a fornire dati analitici verificabili e documentabili per la redazione dei rendiconti delle attività. I rendiconti richiesti sono redatti in forma idonea a rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica di ogni singola attività e dei servizi comuni del soggetto giuridico. I rendiconti devono evidenziare la configurazione di costo e le immobilizzazioni materiali dei singoli comparti di ogni attività. Le rilevazioni contabili dei fatti amministrativi ed i rendiconti annuali separati sono redatti nel rispetto dei principi adottati per la redazione del bilancio civilistico. Nella redazione dei conti annuali separati, le componenti economiche e patrimoniali delle funzioni operative condivise, i costi, e i ricavi di servizi comuni, gli oneri e i proventi finanziari e le imposte e tasse sono attribuite alle separate attività con il criterio della contabilità analitica. La redazione dei conti annuali separati inerenti i servizi di TPL nell'Area omogenea "Provincia di Cuneo" deve anche essere finalizzata a consentire la rilevazione analitica dei costi relativi al complesso delle linee e dei ricavi per singola linea e a fornire alla Provincia le informazioni richieste, sintetizzate nel successivo comma 3 del presente articolo, entro 30 giorni dalla richiesta. La mancata comunicazione di quanto stabilito al punto 14.3 comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

14.3. Le principali informazioni richieste al Gestore sono così sintetizzabili:

- I dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo dell'adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni regolanti

l'esercizio del servizio;

- Le informazioni e i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale richieste dal Comune e/o dalla Provincia di Cuneo e/o dalla Regione Piemonte;
- L'elenco del personale addetto al servizio e le successive variazioni su base annuale;
- Copia dei contratti di lavoro inclusi i contratti integrativi e/o ogni altro atto attestante il rapporto di lavoro con il Gestore;
- Ricavi del traffico rilevati per singola linea esercita su base annuale;
- Ricavi da traffico suddivisi tra biglietti ordinari e abbonamenti su base annuale;
- Costi aziendali su base annuale relativi al complesso delle linee esercite;
- Altri ricavi su base annuale non del traffico (es. pubblicità) relativi al presente contratto;
- Ricavi su base annuale derivanti da eventuali gestioni di servizi complementari alla mobilità;
- Bilancio derivante dalla contabilità separata su base annuale;
- Bilancio di esercizio annuale;
- Certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000) o alla UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008), settore EA 31a e/o EA31 o altro settore per l'erogazione di servizi di trasporto persone su gomma rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI

CEI EN ISO/IEC 17000;

□ Tutte le informazioni, dati e comunicazioni previsti nel presente contratto.

14.4. Per quanto concerne i dati riguardanti i bilanci (o costi e ricavi specifici), ove non richiesti dal Comune sulla base di apposita modulistica, dovranno essere forniti sulla base degli artt. 2424 e 2425 del codice civile.

14.5. Il Gestore si obbliga a procedere a rilevamenti della frequentazione dei servizi effettuati in due fasi distinte, durante e al di fuori del periodo scolastico; il rilevamento deve essere svolto su tutte le corse effettuate nell'arco di una settimana.

Le relative indicazioni metodologiche dovranno essere concordate con gli uffici comunali competenti. Il Comune si riserva di effettuare autonomamente verifiche dei dati a bordo e a terra. In caso di significative discordanze tra i dati del Gestore e quelli del Comune, esse potranno essere considerate non attendibili e sanzionabili ai sensi dell'art. 18.

14.6. Il Gestore è tenuto a trasmettere al Comune con cadenza mensile, entro l'ultimo giorno del mese successivo, le copie dei versamenti relativi agli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali ed assicurativi, unitamente ad apposita autocertificazione attestante l'assolvimento dei versamenti degli importi dovuti anche per le imprese subaffidatarie.

14.7. Tutta la documentazione di cui al presente articolo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore.

Art. 15 – Personale

15.1. Tutto il personale dipendente, non dirigente, del Gestore uscente, adibito allo svolgimento del servizio alla data di pubblicazione del bando di

gara sulla G.U.C.E. e quello successivamente assunto per il normale turnover o sopravvenute esigenze aziendali per lo svolgimento del medesimo servizio, continua il rapporto di lavoro con il Gestore.

Pertanto, ai sensi del presente articolo e secondo le disposizioni dell'art. 26 R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, il nuovo Gestore, nel subentrare al Gestore uscente, è obbligato a prendere in carico - con effetti a decorrere dalla data di avvio del servizio oggetto del contratto - il personale del Gestore uscente. Il Gestore è altresì obbligato ad applicare quanto stabilito dall'art. 7 del vigente Accordo per il CCNL Autoferrotranvieri 2004 – 2007 del 14 dicembre 2004 che recita: “In caso di subentro di azienda a qualunque titolo, anche a seguito dell'espletamento di procedure di affidamento concorsuale dei servizi di trasporto pubblico locale, il trasferimento all'impresa subentrante del personale a quel momento occupato in quella cessante è disciplinato dall'art. 26 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148. Al personale interessato verrà conservato il trattamento economico e normativo e l'inquadramento rivenienti dal CCNL 23 luglio 1976 e successivi accordi nazionali modificativi ed integrativi. Viene inoltre assicurata, ai sensi dell'art. 2, punto 11) dell'accordo nazionale 27.11.2000 l'anzianità maturata nell'azienda di provenienza. L'impresa subentrante garantirà, al momento del subentro, l'applicazione dei contratti in essere nell'azienda cedente. Le parti a livello aziendale negozieranno le modalità di armonizzazione in caso di trattamenti differenziati. Gli accordi aziendali in materia, ove già stipulati alla data di sottoscrizione del presente accordo nazionale, restano confermati”.

Resta pertanto escluso dall'obbligo di assunzione il solo personale adibito

esclusivamente a servizi o attività diverse da quelle oggetto del presente contratto. Ai fini dell'assunzione, il Gestore procederà alla verifica dell'effettivo impiego dei dipendenti del Gestore uscente nel servizio nell'Area omogenea "Provincia di Cuneo".

15.2. Il Gestore è tenuto a richiedere l'elenco dei dipendenti al Gestore uscente ed avviare le verifiche volte all'assunzione dello stesso entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, informandone per conoscenza il Comune e le organizzazioni sindacali.

15.3. A seguito del subentro, il personale conserverà l'attuale qualifica, grado e livello retributivo, nonché ogni diritto al medesimo spettante ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale ed aziendale, fino alla loro rispettiva scadenza, fermi restando i diritti di cui sopra acquisiti a tale data di scadenza. Agli effetti del computo del TFR il Gestore dovrà riconoscere ai lavoratori trasferiti l'anzianità maturata all'atto del trasferimento ad ogni effetto legale e contrattuale; viene inoltre assicurata, ai sensi dell'art. 2, punto 11) dell'accordo nazionale del 27.11.2000 l'anzianità maturata nell'impresa di provenienza. Il vincolo di assorbimento del personale nell'organico del Gestore riguarda il riutilizzo in relazione a servizi di trasporto eserciti sull'intero territorio oggetto del servizio.

I processi di armonizzazione e riassorbimento o eventualmente di riduzione di posti derivanti da mutamenti di sistemi di esercizio o limitazioni o soppressioni di servizi o assegnazione ai luoghi di lavoro, nonché i vari aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro saranno concretamente stabiliti dal Gestore attraverso procedure di concertazione con le organizzazioni sindacali.

Il Gestore è obbligato a presentare al Comune il piano di riutilizzo del personale, così come concordato con le organizzazioni sindacali unitamente al modello di organizzazione del lavoro, almeno 30 giorni prima dell'avvio del servizio.

15.4. Al servizio oggetto del presente contratto devono adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione, muniti di patente adeguata al veicolo alla cui guida sono destinati e di certificato di abilitazione professionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I conducenti devono mostrare, su richiesta degli addetti alla vigilanza designati dal Comune, la patente di guida, la carta di circolazione e l'autorizzazione all'impiego in linea. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

15.5. Il Gestore deve dotarsi di un Codice di comportamento per i propri dipendenti. Il Gestore deve comunicare al Comune le iniziative formative e le azioni dissuasive particolarmente orientate verso quei dipendenti il cui comportamento risulti essere stato scorretto o inurbano verso la clientela, o aver causato alterchi anche con vie di fatto o disordini durante il servizio.

Art. 16 - Garanzia Fidejussoria

16.1. A tutela dell'effettivo svolgimento del servizio e a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, il Gestore ha costituito una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale. Tale garanzia sarà svincolata a seguito di rilascio del certificato di regolare svolgimento del servizio. Lo svincolo della stessa sarà autorizzato con apposita determinazione dirigenziale.

16.2. La garanzia fidejussoria è stata costituita mediante polizza fidejussoria

n. 03071/8200/00487028 del 17/09/2010 della Banca Intesa San Paolo.

16.3. Resta salvo ed impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento di eventuale danno non coperto, in tutto o in parte, dalla garanzia fidejussoria versata dal Gestore.

16.4. La cauzione eventualmente escussa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune.

Art. 17 – Corrispettivi e pagamenti

17.1. Il Comune corrisponde al Gestore, quale controprestazione per l'erogazione del servizio su ferro e gomma e l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto un corrispettivo annuo complessivo di Euro 991.860,25 al netto dell'IVA ai sensi di legge, di cui € 557.245,19 (357.667 km x 1,558 €/km, oltre a 644 km aggiuntivi offerti in sede di gara) per i servizi su gomma e € 434.615,06 (31.798 km x 13,668 €/km) per i servizi su ferro, per un presunto complessivo importo annuo di € 991.860,25 + IVA 10% 99.186,03 pari a € 1.091.046,28, corrispondente ai servizi di cui al "Programma di esercizio" e "Funicolare Mondovì" sulla base dell'offerta economica e relative giustificazioni, depositate agli atti della Provincia, secondo quanto offerto nei Piani di investimento per il potenziamento delle reti e degli impianti e alle condizioni del Capitolato tecnico.

17.2. I corrispettivi chilometrici per il primo anno di contratto sono calcolati quale rapporto tra:

- il corrispettivo annuo a base di gara, al netto del ribasso percentuale offerto dal Gestore;
- le percorrenze chilometriche espresse in vetture/chilometro per il

primo anno di contratto di cui all'art. 17.1;

Il valore computato è arrotondato alla terza cifra decimale. Il corrispettivo chilometrico è pari a € 1,558 * vetture/chilometro, al netto dell'IVA ai sensi di legge per i servizi su gomma ed è pari a € 13,668 * vetture/chilometro, al netto dell'IVA ai sensi di legge per i servizi funicolari su ferro.

17.3. Il corrispettivo chilometrico dei servizi su gomma e su ferro sarà utilizzato per determinare l'importo eventualmente dovuto al Gestore nell'ipotesi in cui il numero di vetture/chilometro effettivamente esercite risultasse diverso da quello previsto nel programma di esercizio.

17.4. Il corrispettivo annuo a base di gara è onnicomprensivo e compensa tutte le prestazioni del Gestore necessarie alla corretta esecuzione del servizio. Il Gestore valuta il corrispettivo remunerativo e congruo a coprire tutti gli oneri derivanti dal presente contratto.

17.5. Il corrispettivo chilometrico per il servizio sarà rivalutato secondo le modalità indicate in "Adeguamento corrispettivo km" allegato 9.

17.6. Eventuali conguagli del corrispettivo spettante nei casi previsti dal presente contratto, a seguito di modifiche del programma di esercizio annuale in accordo con quanto previsto nell' art. 3, saranno calcolati sulla base del corrispettivo chilometrico del comma 2 del presente articolo. I conguagli relativi all'applicazione di eventuali penali di cui all'art. 18 saranno trattenuti in un' unica soluzione dal corrispettivo annuo.

17.7. Il Gestore è tenuto ad adottare le agevolazioni tariffarie per trasporto disabili e Forze dell'ordine previste dalle deliberazioni e leggi meglio descritte nella "normativa di riferimento TPL": a tal fine, in aggiunta al

corrispettivo e nel caso di avvio del servizio nel corso del 2009, il Gestore percepirà il pro-rata dell'importo forfetario calcolato su base annua pari ad euro 10.000,96, oltre ad IVA ai sensi di legge; a partire dall'anno 2010 e successivi, tale importo forfetario potrà essere riproposto in misura non inferiore a quella dell'anno 2009 senza adeguamento annuale; successivamente all'entrata in funzione del sistema di bigliettazione elettronica, la ripartizione dell'importo annuo di tali agevolazioni sarà operata a livello regionale sulla base dei dati a consuntivo rilevati dal sistema di bigliettazione elettronica di cui all'art. 22. Il Gestore è tenuto al trasporto dei disabili e delle Forze dell'ordine alle condizioni tecniche ed economiche sopra esposte.

Saranno inoltre corrisposti gli eventuali contributi pubblici a copertura del rinnovo del CCNL autoferrotranvieri che la Provincia o la Regione o lo Stato trasferiranno al Comune per detta finalità; in caso di avvio del servizio nell'anno 2009, il Gestore percepirà il pro rata spettante di tali contributi.

Gli importi sopra specificati potranno essere soggetti a variazioni o soppressioni in funzione dell'evoluzione della normativa di riferimento e/o dei futuri Accordi di programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale stipulati con la Provincia; essi saranno corrisposti successivamente ai trasferimenti al Comune delle somme relative al fondo regionale trasporti, assicurando la neutralità finanziaria per il bilancio comunale.

Il Gestore percepirà un importo annuo pari alla differenza tra le tariffe regionali e quelle adottate dal Comune a fronte delle agevolazioni tariffarie adottate dal Comune.

17.8. Il Comune è tenuto a corrispondere, a seguito dell'esecuzione del servizio, un dodicesimo dell'80% dell'importo del corrispettivo annuo, I.V.A. compresa, indicato al comma 1 del presente articolo, entro 90 giorni dal ricevimento della fattura e comunque subordinatamente ai trasferimenti di cassa al Comune delle somme relative al fondo regionale trasporti assicurando la neutralità finanziaria per il bilancio comunale.

17.9. Il 5% dell'importo del corrispettivo annuo, I.V.A. compresa, indicato al comma 1 del presente articolo e un ulteriore 5%, I.V.A. compresa, erogato in proporzione al grado di raggiungimento dei predeterminati standard minimi del servizio prefissati nell'art. 12, saranno liquidati entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza a seguito della acquisizione della documentazione:

- relativa alle polizze assicurative indicate all'art. 5;
- prevista negli obblighi di informazione al Comune indicati all'art. 14;
- relativa ai rendiconti annuali delle percorrenze effettuate, e a condizione che siano erogate le risorse corrispondenti da parte della Regione assicurando la neutralità finanziaria per il bilancio comunale.

17.10. Il restante 10% dell'importo del corrispettivo annuo, I.V.A. compresa, indicato al comma 1 del presente articolo sarà corrisposto al Gestore quando perverranno i contributi statali erogati ai sensi dell'art 9, commi 4 e 5 della legge 7 dicembre 1999 n.: 472 , "Interventi nel settore dei trasporti", assicurando in tal modo la neutralità finanziaria per il bilancio del Comune. Le erogazioni saranno effettuate con tempestività rispetto ai momenti di incasso da parte del Comune dei trasferimenti erariali suddetti,

nell'ordine cronologico di maturazione degli stessi, nel rispetto dei principi di competenza finanziaria e contabile.

17.11. I servizi non svolti dal Gestore per qualsiasi motivo, compresi motivi di forza maggiore, non danno luogo a corresponsione di compensazioni economiche da parte del Comune.

17.12. Il Gestore è tenuto alla restituzione immediata, su richiesta del Comune, di eventuali somme corrisposte in eccedenza rispetto a quanto dovuto.

17.13. Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico del Comune oltre a quanto sopra specificato.

Art. 18 - Vigilanza, controllo, penali e sanzioni

18.1. Ai sensi dell'art. 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 19, Comma 3, lett h) del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 e dell'art. 19 della L.R. Piemonte 4 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i., per ogni violazione degli obblighi del contratto di servizio e degli impegni assunti in sede di offerta ed in generale derivanti da obblighi previsti di legge, il Comune applica al Gestore le penali descritte nell'allegato 7 "Penali".

18.2. Il Comune esercita tutte le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal contratto. Per le funzioni di vigilanza e di controllo, il Comune individua soggetti incaricati delle suddette funzioni.

18.3. In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dal Gestore o dal personale da esso impiegato, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità del Gestore o del personale stesso.

18.4. I dipendenti del Comune con funzioni di vigilanza e controllo del servizio, o personale esterno incaricato dal Comune, hanno libero accesso agli impianti ed ai veicoli dietro esibizione di apposita tessera di riconoscimento.

Il Gestore ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di cui al comma 2 del presente articolo, consentendo l'esame dei veicoli e degli impianti, nonché l'accesso alla contabilità, ai bilanci aziendali ed alla documentazione del Gestore relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto.

18.5. La misura della penale è stabilita dal Comune così come previsto nelle "Penali". La determinazione delle penali è rapportata alla gravità della violazione o alle ripetizioni delle stesse, e dall'opera svolta dal Gestore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

L'applicazione delle penali non limita in alcun modo la potestà di risolvere il contratto attribuito al Comune secondo quanto previsto all'art. 4.

18.6. I fatti che comportano le violazioni descritte nelle "Penali" sono contestati con comunicazione scritta agli interessati con contestuale fissazione di un termine, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni. Gli interessati possono far pervenire al Comune scritti difensivi o documenti e possono presentare istanza di audizione.

Il Comune sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con proprio provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione insieme con le spese e ne ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla comunicazione, all'autore della

violazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 17.6; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti.

18.7. Il Comune applicherà inoltre le sanzioni amministrative previste dall'art. 19 del D.Lgs. 22/12/2000 n. 395.

Art. 19 - Responsabilità

19.1. Il Gestore si assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per il Comune, inerente la gestione e lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

19.2. Il Gestore è inoltre responsabile di tutte le attività complementari necessarie allo svolgimento dei servizi, svolte direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Il Gestore conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità del servizio, sia nei confronti del Comune, sia nei confronti dell'utenza.

19.3. Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 422/97 e s.m.i., il Gestore si impegna a rispettare le disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro di settore nonché dei contratti integrativi vigenti, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL. Il Gestore è tenuto a garantire un'adeguata formazione del personale. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

19.4. Il Gestore sotto la propria esclusiva responsabilità, sarà tenuto ad osservare ed a far osservare al personale impiegato nel servizio di TPL e alle eventuali aziende subaffidatarie del servizio, tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia, e comunque tutte le altre

norme contrattuali contenute nel presente contratto di servizio. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

Art. 20 - Cessione

20.1. E' nullo qualsiasi atto di cessione totale o parziale del presente contratto.

Art. 21 - Subaffidamento

21.1. E' ammesso, ai sensi dell'art. 10, comma 4 lett. i) della L.R. n. 1/2000, il solo subaffidamento dei servizi complementari di trasporto pubblico.

Ai fini del presente articolo sono da intendersi servizi complementari di trasporto pubblico i servizi in aree a domanda debole, i servizi eccezionali incluse le c.d. "corse bis", quelli per sopperire ad esigenze di mobilità limitate nel tempo incluse le navette in occasione di eventi eccezionali, i servizi a chiamata e i servizi della funicolare di Mondovì. Non sono subaffidabili i servizi urbani su gomma di TPL svolti nel Comune, fatta eccezione per i servizi complementari.

21.2. Qualora il Gestore intenda avvalersi della facoltà di subaffidare una quota dello stesso, dovrà presentare al Comune, in relazione alla tratta di servizio che si vuole subaffidare, la richiesta di autorizzazione al subaffidamento corredata da un progetto ove, tra l'altro, saranno indicate la periodicità e le modalità dei controlli per verificare l'operato delle aziende subaffidatarie. Il Comune, a seguito della valutazione della complementarietà dei servizi di che trattasi e della opportunità del relativo esercizio da parte di ulteriori soggetti anche in relazione al grado di riduzione dei costi per il Gestore ed al mantenimento degli standard

qualitativi e quantitativi del presente contratto, provvederà a comunicare per iscritto al Gestore la propria autorizzazione/diniego al subaffidamento.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, salva la sospensione del termine per approfondimenti istruttori.

L'autorizzazione è rilasciata a condizione che il subaffidatario risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e dal D.lgs 395/2000.

Non sono ammessi subaffidamenti a cascata. Nel caso di violazione di quest'ultimo divieto il presente contratto si intende risolto di diritto.

E' ammessa la facoltà di subaffidare il servizio funicolare di Mondovì con analoghe procedure a quelle previste per il servizio su gomma.

21.3. Almeno 30 giorni prima della data di effettivo inizio del servizio subaffidato, il Gestore deve presentare al Comune il contratto di subaffidamento ed una dichiarazione attestante il possesso da parte del subaffidatario dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; in particolare, il subaffidatario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 395/2000 e s.m.i. per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione ed eventualmente, nel caso in cui dall'accertamento relativo al possesso dei requisiti precedentemente descritti risulti l'inidoneità del subaffidatario, di revocare l'autorizzazione.

Il rapporto di subaffidamento dovrà espressamente disporre che il subaffidatario applichi al personale impiegato regolari contratti di lavoro. Il Gestore rimane unico responsabile e garante della corretta applicazione dei

contratti di lavoro ed è responsabile degli inadempimenti agli obblighi di servizio derivanti dal contratto, da leggi e regolamenti disciplinanti l'esercizio del servizio, posti in essere dal subaffidatario.

21.4. I servizi subaffidati dovranno essere effettuati con standard qualitativi e quantitativi e livelli di servizio non inferiori a quelli previsti nel presente contratto, fermi restando gli impegni e la responsabilità del Gestore rispetto a tali servizi. Ai subaffidatari non è richiesta la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000) o alla UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008), settore EA 31a e/o EA31 o altro settore per l'erogazione di servizi di trasporto persone su gomma. Il Gestore, nel disciplinare i rapporti con i subaffidatari, dovrà espressamente riportare nei contratti quanto segue:

- una durata del rapporto non superiore a quella del presente contratto;
- la facoltà del Comune di effettuare controlli direttamente o per il tramite di soggetti delegati;
- gli standard, anche qualitativi e quantitativi, del presente contratto e della Carta della Mobilità;
- le attività formative in accordo con quanto previsto nell'art. 23;
- l'impegno a sottoscrivere tutte le polizze assicurative con le caratteristiche minime previste nel presente contratto.

Il Gestore dovrà provvedere a periodici controlli dell'operato delle aziende subaffidatarie.

21.5. Il Comune provvederà alla liquidazione di tutti i pagamenti in capo al

Gestore. E' fatto obbligo a quest'ultimo di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subaffidatario. Qualora il Gestore non trasmetta le fatture quietanzate del subaffidatario entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

21.6. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento ai sensi dell'art. 4, viene meno conseguentemente il subaffidamento senza alcun obbligo da parte del Comune.

21.7. Non è ammesso il subappalto né il sub affidamento di servizi non previsti nel presente articolo.

Art. 22 - Bigliettazione elettronica, monitoraggio della flotta e videosorveglianza

22.1. La Regione Piemonte si è impegnata a finanziare il 50% del costo di acquisto degli apparati per il sistema di bigliettazione integrata e di monitoraggio alle aziende che risulteranno aggiudicatari dei servizi di TPL in Regione Piemonte secondo le modalità ed i tempi definiti nel documento "Struttura organizzativa / gestionale e direttive tecniche regionali per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica, di monitoraggio della flotta e di videosorveglianza nell'ambito del TPL", approvato con D.G.R. n. 34-7051 del 08.10.2007, modificato e integrato con D.G.R. 8-8955 del 16 giugno 2008 (vedi "Sistema Bigliettazione BIP" - allegato 6). Sempre nell'allegato 6 "Sistema Bigliettazione BIP" è fornita una nota descrittiva del sistema, costi inclusi. Il Gestore è tenuto ad acquisire la tecnologia necessaria per l'attivazione del sistema di bigliettazione elettronica e di

monitoraggio e ad attivare il sistema entro 12 mesi dalla erogazione del finanziamento da parte della Regione. E' altresì tenuto ad utilizzare tutte le eventuali risorse stanziare dalla Regione, nell'arco della durata dell'affidamento, per il cofinanziamento di progetti relativi all'introduzione di sistemi di bigliettazione elettronica e di monitoraggio e a reperire i capitali necessari a finanziare la quota residua. La Regione Piemonte ha inoltre specificato che in merito agli eventuali sistemi che il Gestore uscente ha sviluppato in tema di bigliettazione integrata con il beneficio di contributi regionali alle imprese di trasporto esercenti, in caso di subentro, tutto il materiale già oggetto di contributo (software+hardware) deve essere trasferito al nuovo Gestore. Il costo a carico del Gestore uscente è pagato dal Gestore tenuto conto del periodo di ammortamento fissato in anni sei, a decorrere dalla data di finanziamento regionale secondo le modalità previste dalla D.G.R. n.8-8955 del 16 giugno 2008. Nell'allegato 6 "Sistema di Bigliettazione BIP" è presente l'elenco delle ditte che hanno aderito al progetto relativo all'introduzione di sistemi di bigliettazione elettronica. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

22.2. Alcuo indennizzo o altro emolumento può essere preteso dal Comune per il ritardo nell'erogazione dei contributi per l'acquisto degli apparati per il sistema di bigliettazione integrata B.I.P. e di monitoraggio della flotta e videosorveglianza.

Art. 23 - Formazione del personale, tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro

23.1. Al fine di migliorare la qualità del servizio esercito e la qualità

percepita dall'utenza sul servizio, il Gestore, che dispone di piena autonomia organizzativa, dovrà svolgere annualmente e per tutta la durata dell'affidamento attività formative destinate al proprio personale coerenti con gli indirizzi strategici di seguito indicati. Qualora proceda a subaffidamenti, dovrà riportare tale impegno nei contratti di subaffidamento. Tali attività formative dovranno essere finalizzate, in particolare, al miglioramento dei seguenti aspetti:

1) Gestione tecnico-amministrativa

Formazione del personale che occupa posizioni chiave sulle tecniche di gestione aziendale, di organizzazione del lavoro, della sicurezza, di gestione del personale e sulla normativa vigente.

2) Rapporti con l'utenza

Formazione del personale di terra e di bordo sulle tecniche di gestione dei rapporti con l'utenza, principalmente rivolte alle modalità comportamentali e relazionali, nonché sui contenuti della Carta della Mobilità.

3) Marketing

Formazione del personale preposto alla promozione del servizio e all'acquisizione della clientela.

4) Sistemi tecnologici

Formazione del personale di terra e di bordo all'utilizzo ed alla manutenzione delle tecnologie in uso e di quelle che saranno introdotte nel corso della durata di affidamento del servizio quali, ad es., i sistemi di bigliettazione elettronica, i sistemi di video sorveglianza, i sistemi di monitoraggio dei mezzi, ecc..

5) Manutenzione dei mezzi

Formazione di maestranze altamente qualificate destinate a porre rimedio ai guasti intervenuti ed ad effettuare tutte le manutenzioni ed i controlli ordinari e straordinari dei mezzi utilizzati per il servizio.

23.2. Il Gestore destina almeno € 896,00 oltre all' I.V.A. di legge, per ogni anno di affidamento del servizio alle attività formative indicate all'art. 23 comma 1.

23.3. Il Gestore presenta al Comune entro il 31 marzo di ogni anno:

il piano di formazione del personale per l'anno in corso, redatto in base ad una specifica ed autonoma analisi dei fabbisogni formativi, coerente con gli indirizzi strategici indicati nell'art. 23 comma 1 in materia di miglioramento del servizio;

il rendiconto tecnico ed economico del piano di formazione del personale relativo all'anno precedente, in accordo con quanto previsto all'art. 23 comma 1 e all'art. 23 comma 2.

La mancata comunicazione di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

23.4. E' fatto obbligo al Gestore di conseguire la sicurezza attraverso lo scrupoloso rispetto in materia di tutela della salute, di sicurezza sul lavoro e sugli ambienti di lavoro in conformità con il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico della sicurezza) e s.m.i. nonché delle altre norme in materia. Si precisa pertanto che la formazione di cui agli indirizzi strategici indicati nell'art. 23 comma 1, dovrà essere relativa ad attività di formazione ulteriori rispetto a quelle già previste dalle varie normative vigenti in tema di sicurezza, antinfortunistica e simili.

23.5. Secondo il disposto previsto dall'Art.26 -comma 3- del D.Lgs.9 Aprile

2008, n.81, il responsabile dell'esecuzione del contratto del Comune, ha precisato che il "Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze" per lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto non è necessario.

Art. 24 - Valorizzazione commerciale

24.1. Ai fini del presente articolo, per valorizzazione commerciale si intende ogni e qualunque iniziativa rivolta ai beni funzionali all'esercizio del servizio atta a generare ritorni positivi per il Gestore, in termini di flussi di reddito, di risparmio o di altro vantaggio economico.

24.2. La facoltà di procedere alla valorizzazione commerciale dei beni funzionali all'esercizio, quali infrastrutture, impianti e parco mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio, è attribuita al Gestore, cui spettano i ricavi che ne dovessero derivare e che ne determina le specifiche modalità attuative, sentito il Comune, senza che ciò determini oneri aggiuntivi a carico degli utenti trasportati o del Comune. Eventuali contratti di valorizzazione commerciale dovranno cessare contestualmente alla scadenza naturale del presente contratto.

24.3. Per promuovere iniziative ed attività istituzionali, il Comune si riserva di poter utilizzare gratuitamente una quota pari al 5% degli spazi pubblicitari complessivi dei mezzi utilizzati per l'esercizio del servizio.

Art. 25 - Ulteriori obblighi del Gestore

25.1. Saranno a carico del Gestore tutte le imposte e le spese, nessuna esclusa né riservata, e quanto altro necessario per il perfezionamento di tutti gli atti inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, anche laddove risultasse un ammontare maggiore a seguito di accertamento da parte degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate. Ai sensi dell'art.8 della L. 7

dicembre 1999 n. 472, il presente atto (ex artt. 18 e 19 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422) è soggetto all'imposta di registro in misura fissa ed è esente dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della L. 8 giugno 1962 n. 604, secondo quanto previsto dall'art. 40 della stessa legge.

25.2. Il Gestore è tenuto ad adempiere agli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quelli derivanti dall'esecuzione del presente servizio, ponendo in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le licenze di autorità pubblica richieste per l'esercizio. Il Gestore deve documentarsi sui tempi di rilascio di dette autorizzazioni e licenze.

25.3. Sono a carico del Gestore le coperture assicurative contro i rischi, nessuna esclusa.

25.4. Il Gestore è altresì obbligato al rispetto di tutti gli impegni previsti nel presente contratto.

Art. 26 - Comitato per la gestione del contratto

26.1. Al fine di gestire proficuamente il contratto, nello spirito di collaborazione, le parti si impegnano a costituire, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, il "Comitato per la gestione del contratto", di seguito denominato, per brevità, "Comitato", al quale partecipano:

- a) due rappresentanti per il Comune, di cui un rappresentante con funzioni di coordinatore;
- b) due rappresentanti del Gestore.

26.2. Il Comitato svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) interpretazione del contratto;

- b) valutazioni delle varianti contrattuali;
- c) assistenza alle parti nella gestione e nel monitoraggio del contratto per quanto riguarda l'adempimento delle singole clausole contrattuali;
- d) valutazioni di eventuali richieste e proposte di modifica ed adeguamento del servizio pervenute alle parti.

26.3. Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti in materia di mobilità e trasporto pubblico. Tali esperti sono nominati di comune accordo dalle parti che concorrono in pari misura alla copertura dei relativi oneri.

Art. 27 - Definizione delle controversie

27.1. Le parti si impegnano ad affrontare tutte le eventuali controversie sulla interpretazione ed esecuzione del contratto, anche di natura tecnica, in via conciliativa attraverso il Comitato per la gestione del contratto di cui all'art. 26.1 del presente contratto.

27.2. Qualora sorgano tra le parti contestazioni o controversie nell'interpretazione del contratto, ciascuna parte potrà notificare al coordinatore del Comitato per la Gestione del contratto l'esistenza di tali contestazioni o controversie precisandone la natura e l'oggetto. Il coordinatore convocherà il Comitato che si riunirà per esaminare e deliberare sull'argomento con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.

27.3. In presenza di contestazioni o controversie e fino alla composizione delle medesime ai sensi del presente articolo, il servizio rimane valido e le prestazioni vengono eseguite da ciascuna delle parti senza interruzioni.

27.4. Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al presente

articolo non consenta di ricomporre il conflitto, la risoluzione è demandata al Foro di Mondovì.

Art. 28 – Conferma condizioni dell'appalto

28.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Gestore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in sede di *gara* in ordine alle condizioni dell'Appalto e, precisamente, quanto contenuto nella dichiarazione sottoscritta in data 02/10/2009 e depositata agli atti dell'Amministrazione Provinciale. Durante l'esecuzione del servizio, pertanto, il Gestore non potrà eccepire, né fare oggetto di riserve, fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto sopra.

Art. 29 - Documenti facenti parte integrante del Contratto

29.1. Fanno parte del presente contratto i seguenti documenti depositati su supporto informatico presso gli uffici comunali anche se non materialmente allegati:

1. Programma di esercizio (allegato 1)
2. Standard qualità e quantità (allegato 2)
3. Schema tipo della carta della mobilità (allegato 3)
4. Normativa di riferimento del TPL (allegato 4)
5. Accordi – Piani – Programmi TPL di Regione e Provincia (allegato 5)
6. Sistema Bigliettazione BIP (allegato 6)
7. Penali (allegato 7)
8. Tariffe urbane (allegato 8)
9. Adeguamento corrispettivo km (allegato 9)

10. Funicolare di Mondovì (allegato 10)
11. Il capitolato tecnico ed i suoi allegati sottoscritti per integrale accettazione dalle parti.

Art. 30 – Trattamento dati personali e clausole finali

30.1. Ai sensi dell'Art.13 - comma 1 - del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196 e s.m.i., il Comune tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia.

30.2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, il Gestore dichiara che per l'incasso dei pagamenti relativi al presente contratto, utilizzerà il c/c bancario I.BAN n. IT47N0306946771100000013990 acceso presso la Banca Intesa San Paolo Filiale di Saluzzo intestato a CONSORZIO GRANDA BUS .

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 13/08/2010 n. 136 e si impegna a comunicare eventuali variazioni del conto corrente su cui effettuare i versamenti, entro sette giorni dall'avvenuta variazione. Il Gestore, ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 136/10, si obbliga a trasmettere al Comune copia degli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate al servizio, all'interno dei quali si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge.

Il Gestore dichiara di essere consapevole che l'accertamento di transazioni bancarie eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali in violazione di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/10 costituirà causa di risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 C.C..

Letto, approvato e sottoscritto.

AUTENTICAZIONE DI FIRME

Rep. N. 7172

Certifico io Bruno ARMONE CARUSO Segretario Generale del Comune di Mondovì e abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte l'Ente ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, IV comma, lett. c) e domiciliata per la carica presso il Comune di Mondovì in C.so Statuto 15, che i Signori:

1 – Roberto PRUCCA, nato a Mondovì il 05/04/1958 ed ivi domiciliato per la carica, C.so Statuto 15, dirigente, che è intervenuto nell'atto non in proprio, ma in qualità di Dirigente del Dipartimento Tecnico del Comune di Mondovì ai sensi degli artt. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n 267 e 65 dello Statuto del Comune di Mondovì ed in esecuzione della Determinazione della Provincia di Cuneo n. 1119, adottata in data 25/02/2010, depositata in originale agli atti di questo Comune;

2 – Clemente GALLEANO, nato a Morello (CN) il 05/03/1947, il quale dichiara di agire e stipulare in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo

del CONSORZIO GRANDA BUS (C.F.02995120041), con sede in Saluzzo in Via Circonvallazione n. 19, giusta certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Cuneo, rilasciato in data 22/09/2010, con il n. R.E.A. 253776, della cui identità sono certo, hanno alla mia presenza firmato il presente atto ed i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il presente documento venga conservato tra i miei.

Comune di Mondovì, C.so Statuto n. 15, oggi 01/10/2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Bruno ARMONE CARUSO